ANUALI LATERZA

LUIGI MALDARI

NCORDATO PREVENTIVO

ED I PICCOLI FALLIMENTI

uale della pratica giudiziaria nelle
dette procedure, contenente la legge
Maggio 1903 N. 197 annotata e cor-
ata del formulario di tutti gli atti
orrenti, ad uso dei funzionari giudi-
i, avvocati, procuratori, ragionieri,
missari giudiziali e commercianti.

IUS. LATERZA & FIGLI

BARI

Italy

IL CONCORDATO PREVENTIVO

ed i piccoli fallimenti

LUIGI MALDARI

IL CONCORDATO PREVENTIVO

ED I PICCOLI FALLIMENTI

Manuale della pratica giudiziaria nelle suddette procedure, contenente la legge 24 Maggio 1903 N. 197 annotata e corredata del formulario di tutti gli atti occorrenti, ad uso dei funzionari giudiziari, avvocati, procuratori, ragionieri, commissari giudiziali e commercianti.

1903
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI
BARI

ALL'ILLUSTRISSIMO

COMM. AVV. AUGUSTO GENTILINI

DIRETTORE CAPO DELLA DIVISIONE II

DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

VIGILE ED AFFETTUOSO TUTORE E STRENUO DIFENSORE

DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE

L'AUTORE

MEMORE DEI CONSIGLI E GENTILEZZE RICEVUTE

QUAND'ERA ALL'IMMEDIATA DI LUI DIPENDENZA

QUEST'UMILISSIMO LAVORO

TENUE ATTESTATO DI PROFONDA STIMA E DEVOZIONE

CON ANIMO GRATO

DEDICA.

INDICE

Ai lettori,

Appassionato alla coltura delle materie giudiziarie, ho dovuto, a causa della pubblicazione della nuova legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, fare degli studi per meglio corrispondere alle esigenze del servizio cui mi trovo addetto in questo Tribunale.

Obbligato da parecchi amici, della cui benevolenza sono lusingato, ho dovuto cedere al loro desiderio pubblicando questo lavoretto, affatto smanioso di mostrarmi al pubblico, ma col solo ed onesto proposito di far cosa grata ai miei colleghi, ed ai signori Avvocati, Procuratori, Ragionieri, Commissari giudiziali e commercianti.

Tale era il mio scopo e mi auguro di averlo potuto raggiungere.

Bari, Giugno 1903.

LUIGI MALDARI

Funzionario giudiz. del Tribunale Civ. e Pen.

Parte I.

LEGGE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

E SULLA

procedura dei piccoli fallimenti

Corredata di note illustrative

I. — Del concordato preventivo.

Art. 1. — Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al Tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo.

Le società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al Tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale.

I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell' adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice.

La nuova legge nulla ha innovato circa il dritto concesso, dall'art. 687 Cod. Comm., ad ogni creditore, per causa di commercio, di poter chiedere al competente Tribunale la dichiarazione di fallimento del commerciante debitore, mercè la dimostrazione della cessazione dei pagamenti.

Nei rapporti del debitore poi, allo scopo di agevolare le sue condizioni, ha creato il nuovo istituto giuridico del concordato preventivo che viene sostituito alla soppressa moratoria. E così l'art. 686 del Codice suddetto ha subìto una leggiera modificazione nel senso di non più assoggettare, in modo assoluto ed imperativo, il debitore al deposito del bilancio e dei libri nella Cancelleria del Tribunale, quando si trovi in istato di cessazione di pagamento; ma di concedergli il beneficio di tentare la conchiusione di un concordato preventivo onde evitare il procedimento penale e tutte le altre nefaste conseguenze del fallimento.

Scopo principale dell'abolita moratoria era quello di concedere al debitore una dilazione non eccedente i sei o i dodici mesi, in caso di proroga, nel quale termine il dissestato doveva riparare alla sistemazione dei suoi interessi, e pagare ai creditori il cento per cento.

Questo stato di cose però dava luogo, in pratica, a parecchi inconvenienti e non riusciva di alcuna efficacia. Di fatti molti finivano col non poter pagare integralmente i debiti e quindi erano costretti di ricorrere a mezzi rovinosi, per accomodarsi coi creditori, ovvero dovevano subire il fallimento.

Ed ecco, con la nuova legge, sorge l'istituto del concordato preventivo che viene ad avvantag-

giare di molto la condizione del debitore ed a garentire maggiormente gl'interessi dei creditori.

Da una parte il debitore non è più costretto di pagare assolutamente l'intero; dall'altra il creditore ottiene solida garenzia con fideiussione, pegno od ipoteca, della percentuale che non potrà mai essere inferiore al 40 %.

Il commerciante oberato, e le società commerciali legalmente costituite (queste ultime a mezzo di leggittimi rappresentanti che hanno la firma sociale) possono inoltrare, al Tribunale, ricorso con cui invocano l'ordine di convocazione dei rispettivi creditori per proporre loro un concordato preventivo.

I patti di questo, se proposto da una società, devono essere, prima dell'adunanza dei creditori, approvati da chi pel contratto sociale o per legge può deliberare sullo scioglimento anticipato delle società (art. 96 Cod. Comm.).

Ben inteso però che il dritto del concordato preventivo non compete più dopo la dichiarazione del fallimento del debitore, giacchè in tale ipotesi sarebbero da applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 830 e seguenti del Codice di Comm.

Art. 2. — Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l'inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo

delle sue attività; l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con la indicazione dei rispettivi crediti e domicilî; e, se si tratta di società i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente.

Con questo articolo il legislatore ha dettate le norme per la procedura a seguirsi dal debitore che voglia fruire il beneficio del concordato preventivo.

Il ricorrente, dunque, dovrà presentare nella Cancelleria del Tribunale competente a norma dell'articolo 685 Codice Comm., la sua istanza diretta al Collegio scritta su carta filogranata con bollo di lire 3,60 (art. 3 legge 29 giugno 1882, n. 358).

Con tale istanza il debitore dovrà esporre le ragioni che lo indussero a tanto praticare, indicando le modalità del concordato, ovvero esponendo i motivi per cui non è in grado di spiegare in detto ricorso i patti e le condizioni che egli intende proporre ai suoi creditori (V. modello N. 1). Contemporaneamente alla presentazione di detta istanza il ricorrente dovrà esibire:

a) i suoi libri di commercio, od almeno il *giornale* e *l'inventario* regolarmente tenuti e vidimati, a senso dell'art. 23 Cod. Comm., da un triennio; ovvero dall'inizio del commercio se questo fu intrapreso in tempo più breve;

b) uno stato di tutte le attività redatto su carta da bollo di lire 1.20 e sottoposto alla registrazione (art. 74 alin. 6 legge registro, e 23 legge bollo) — (V. Modello N. 2).

c) un elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione del rispettivo credito e domicilio, redatto nelle forme come il precedente stato (V. Modello N. 3).

Però se il ricorso viene presentato da una società commerciale, oltre a quanto sopra è cenno, occorre anche la esibizione dei documenti che comprovino la legale costituzione della società stessa.

L'art. 98 Cod. Comm. statuisce che la società non è legalmente costituita se non siano state adempite tutte le formalità di cui ai precedenti articoli 87, 90, 91, 93, 94 e 95 cioè trascrizione e deposito, affissione, inserzione del bollettino degli annunzî legali, e pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società, dello Statuto sociale.

Siccome tali formalità vengono in gran parte, e per lo più tutte eseguite a tempo opportuno, pel tramite della Cancelleria, così crediamo sarà prova sufficiente, per dimostrare la legale costituzione della società, un certificato del Cancelliere del Tribunale attestante l'adempimento delle formalità suindicate (V. Modello N. 4).

Il certificato suddetto, dovendo servire per uso giudiziario, va redatto su carta bollata di lire 3.60.

È superfluo poi aggiungere che il Cancelliere, appena ricevuto il ricorso di cui si tratta, deve immediatamente procedere alla iscrizione di esso nel registro di cui all'art. 35 n. 4 del Regolamento 10 dicembre 1882 N. 1103.

Art. 3. — Il Tribunale sentito il Pubblico Ministero, dichiara, con decreto deliberato in Camera di Consiglio e non soggetto a reclamo, inammissibile il ricorso:

1.° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

2.° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell'articolo 816 secondo alinea del codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

3.° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 % del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

4.° se si verifica uno dei fatti contemplati dall'articolo 855 secondo alinea del codice di commercio.

In tali casi, ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il Tribunale ne dichiara d'ufficio il fallimento.

Importantissima innovazione apportata da questa legge è l'intervento del Pubblico Ministero per concludere sulle domande di cui si tratta.

È una disposizione essenzialmente d'ordine pubblico che viene a statuire un preventivo controllo da parte del rappresentante il potere esecutivo onde maggiormente tutelare e garentire gl'interessi pubblici e privati, ed a fare sì che il beneficio del concordato preventivo concesso dalla legge ad onesti commercianti sia invece negato ai condannati per bancarotta fraudolenta, falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode, e prevaricazione nella gestione di pubblico danaro; nonchè a coloro i quali falliti una prima volta, non pagarono integralmente i loro debiti, o non adempirono gli obblighi assunti col concordato; ed a quelli che, pur avendo altra volta concordato preventivamente, non ne abbiano soddisfatti gli oneri.

Nessuno meglio del Pubblico Ministero, che è capo della polizia giudiziaria, potrà conoscere i precedenti penali del debitore e quindi porre in guardia il Tribunale da ogni possibile sorpresa.

A nostro avviso sarebbe opportuno che, per potersi bene accertare i precedenti giuridici sia penali che commerciali del debitore, questi, colla domanda di convocazione, debba presentare anche il certificato del casellario e quello di solvibilità rilasciato dal Cancelliere del Tribunale concernente lo stato di fallimento, interdizione od inabilitazione (V. modelli 5 e 6).

Venendo a risultare che il debitore si trovi annoverato fra le persone anzicennate, ovvero non abbia presentati i libri e documenti di cui al precedente art. 2, o non offra serie garenzie con fideius-

sione, pegno od ipoteca, di poter pagare almeno il 40 % in capitale a favore dei creditori chirografarî, od abbia operato atti di fuga, latitanza, chiusura di magazzino, trafugamento, sottrazione o diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori, il Tribunale deve respingere la domanda e dichiarare il fallimento del ricorrente semprecchè questo sia in istato di cessazione di pagamento. (V. modello N. 7).

Non basta quindi che i registri non siano tenuti in regola o la percentuale non sia sufficientemente garentita, o che l'elenco dei creditori e lo stato di attività non siano stati esibiti o difettino nella forma, perchè il Tribunale debba dichiarare il fallimento del debitore, ma invece bisogna che contemporaneamente al verificarsi di uno dei casi suespressi, concorra l'estremo essenziale dello stato di cessazione dei pagamenti del debitore, senza di che la dichiarazione di fallimento non reggerebbe per mancanza della condizione essenziale richiesta dall'art. 683 Cod. Comm.

Certa cosa è che, in mancanza di elementi da cui possa desumersi lo stato di cessazione dei pagamenti del debitore, verificandosi una delle circostanze suddette, il Tribunale deve limitarsi ad emettere decreto con cui dichiara inammissibile il ricorso del debitore (V. modello N. 8); ma però, prima di pronunziarsi in tal modo, sarebbe misura prudenziale che il Giudice relatore si accertasse colla scorta degli elenchi dei protesti cambiarî, esistenti in Cancelleria, se il debitore sia o no in istato di cessazione dei pagamenti, onde porre il Tribunale in grado di emettere un provvedimento giusto eliminando così qualsiasi possibile dubbio nell'animo dei giudicanti.

Art. 4. — Se il Tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un Giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;

prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

nomina un Commissario che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all'adunanza dei creditori;

assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

A cura e con la sottoscrizione del Giudice delegato e del Cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima

scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

Riconosciuta invece, dal Tribunale, ammissibile la domanda, con provvedimento che assume la forma di decreto, ha luogo: 1° la nomina di un Giudice delegato che presiede l'adunanza dei creditori; 2° la fissazione del giorno, ora e luogo in cui dovrà avvenire l'adunanza stessa; 3° la nomina di un Commissario da scegliersi fra persone estranee all'elemento dei creditori; 4° la fissazione di un termine per la pubblicazione e comunicazione del provvedimento ai creditori; e 5° l'assegnazione di un termine, non eccedente i 5 giorni, al debitore per completare l'elenco dei suoi creditori, semprecchè nel ricorso sia giustificata la impossibilità di presentare completo il detto elenco per fatto derivante dalla natura dei debiti o dalla qualità od estensione del commercio (vedi modello N 9).

Il Giudice dev'essere scelto fra quelli che fanno parte della sezione che provvede sulla domanda, perchè dovrà poi, a suo tempo, riferire in Camera di Consiglio circa lo svolgimento della procedura. Esso veglierà sull'esatta applicazione della legge nello svolgimento degli atti procedurali, eserciterà un certo controllo sull'amministrazione dell'azienda del debitore, nonchè sull'operato del Commissario giudiziale, e darà quei provvedimenti necessarii affinchè il debitore possa compiere determinati atti che, per la loro importanza ed influenza sulle sorti del patrimonio, la legge gli vieta coll'art. 9.

L'adunanza dev'essere indetta fra un periodo di

tempo non eccedente i 30 giorni dalla data del provvedimento.

In ordine alla scelta del Commissario il legislatore non ha fatto alcuna restrizione di classe se non quella relativa all'elemento dei creditori, lasciando al prudente arbitrio del Tribunale la valutazione delle circostanze per tale scelta. Se nella procedura prevalessero questioni contabili od amministrative, o se si trattasse di confutare registri, bilanci, fatture ed altro, sarebbe opportuno far cadere la nomina su un ragioniere; se poi dovessero prevalere questioni di dritto circa l'apprezzamento ed interpretazione di contratti, è prudente scegliere un procuratore od avvocato, o un notaio.

Certa cosa è che, nel silenzio della legge, il Tribunale potrà benissimo, all'occorrenza, servirsi dello stesso ruolo dei curatori dei fallimenti.

Il Commissario giudiziale avrà le stesse attribuzioni ed obblighi del curatore del fallimento solo per quanto concerne l'accertamento e riscontro dell'attivo e passivo; facendo all'uopo le opportune variazioni dell'elenco dei creditori e dello stato delle attività del debitore. Vigilerà sull'amministrazione dell'azienda esercitando uno speciale controllo affinchè dal debitore non siano distratte le attività in danno dei creditori; procederà alle opportune indagini sulla condotta e sui precedenti del debitore, e, con particolareggiato rapporto, dovrà riferirne all'adunanza dei creditori.

Il termine per la pubblicazione e comunicazione del provvedimento ai creditori è lasciato al prudente arbitrio del Tribunale a seconda delle circostanze, però nella fissazione di esso occorrerà tener presente la disposizione dell'art. 906 Cod. Commercio

applicabile, per analogia, anche al Cancelliere che dovrà procedere a tale comunicazione.

Difatti sarebbe strano se non venisse rispettato l'intervallo di almeno 8 giorni tra quello della consegna degli avvisi del Cancelliere all'ufficio postale, e quello dell'adunanza come è disposto pel concordato posteriore al fallimento.

Il Giudice delegato ed il Cancelliere, appena pubblicato il decreto di cui si tratta, dovranno annotarlo, apponendovi anche le loro firme, immediatamente sotto l'ultima scritturazione, sui registri esibiti dal debitore, al quale poi tosto potrà essere effettuata la restituzione dei registri stessi previo verbale del Cancelliere (V. modelli 10 e 11).

Art. 5. — Il decreto, a cura del Cancelliere e previo deposito della somma dal Giudice presunta necessaria per l'intero giudizio, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del Tribunale e per estratto nel foglio degli annunzî legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il Tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

Il Cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegram-

ma, a seconda delle distanze, un avviso contenente i nomi del debitore e del Commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti.

Tostoche il Tribunale abbia emesso il decreto di convocazione dei creditori, il Giudice delegato dovrà senz'altro determinare la somma occorrente per sostenere le spese degli atti richiesti per lo svolgimento della procedura intiera (vedi modello 12).

Il quantitativo di detta somma va misurato dalla prudenza del Giudice in ragione dell'entità del concordato, del numero dei creditori, della specie di garenzia della percentuale, e di altre circostanze.

Però nel procedere alla determinazione dell'ammontare di tale somma, occorre esser molto cauti e fare in modo che, oltre lo stretto necessario che si possa ritenere presumibile, vi sia un certo margine, giacchè potendo sorgere circostanze impreviste per cui la spesa preventiva si renda insufficiente, non può rimanere sospesa l'esecuzione degli atti per mancanza di fondi, ciò che darebbe luogo a serii inconvenienti.

Il debitore deve immediatamente versare la somma di cui si tratta nella Cancelleria del Tribunale, a cura della quale si procederà alla iscrizione, di tale deposito, nel registro di cui all'art. 33 N. 5

Regolamento 10 dicembre 1882 N. 1103 con rilascio della ricevuta al depositante.

Il Cancelliere ha l'obbligo di provvedere, nel termine fissato dal Tribunale con l'anzicennato decreto, alla pubblicazione di questo mediante: 1.° la affissione d'una copia alla porta esterna del Tribunale; 2.° l'inserzione d'un estratto nel bollettino degli annunzî legali della provincia; 3.° la trascrizione del decreto stesso all'ufficio delle ipoteche del luogo.

Per quest'ultima formalità occorre redigere le due note di cui è cenno nell'art. 1937 del Codice Civile su carta da bollo di lire 3,60 (art. 3 legge 29 giugno 1882 su citata).

E l'inserzione dev'essere eseguita anche in altri giornali, a designarsi dal Tribunale, qualora si reputi opportuna maggiore pubblicità, ovvero quando l'elenco nominativo dei creditori non sia completo.

Il Cancelliere deve altresì comunicare a tutti i creditori, con lettera raccomandata o con telegramma, ove si tratti di creditori residenti all'estero, l'avviso di convocazione che dovrà contenere:

1.° Il nome del debitore e quello del Commissario giudiziale.

2.° La data del decreto che convoca i creditori.

3.° Il luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

4.° La sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove dell'eseguito adempimento di quanto sopra vanno alligate agli atti.

Sebbene al riguardo la legge nulla abbia disposto, a nostro modesto avviso crediamo opportuno che il Cancelliere debba altresì partecipare al Commissario giudiziale la di lui nomina e comunicargli

tutto quello che fa noto ai creditori; e ciò per analogia al disposto dell'art. 718 Cod. Comm. concernente il curatore del fallimento. (Vedi modelli N. 13, 14, 15).

Art. 6. — Se si tratta di Società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'articolo 28.

L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del Tribunale e nei locali delle borse del regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunzî giudiziarî dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

Può darsi il caso che il beneficio del concordato preventivo sia invocato da qualche società che abbia emesso obbligazioni. Allora, oltre le formalità di cui è cenno nell'articolo precedente, occorre che il Tribunale col decreto di convocazione dei creditori, o con altro provvedimento posteriore, stabilisca altresì il modo in cui dev'essere pubblicato l'avviso di convocazione.

Ed allo scopo di dare un criterio uniforme circa l'adempimento di tale formalità, il legislatore ha stabilito che, in ogni modo, il suddetto avviso sia affisso alla porta esterna del Tribunale ed in tutti i

locali delle borse del regno, e sia inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino degli annunzî legali del luogo in cui ha sede la società, le succursali, le agenzie e le rappresentanze di essa.

L'adempimento di tutte queste formalità è demandato anche al Cancelliere il quale dovrà provvedere alla relativa spesa coi fondi somministrati dal debitore.

Punto ci maraviglia tutta questa gran pubblicità cui accenna tale disposizione, se si considera che essa tende ad avvertire, il più che sia possibile, i creditori possessori delle obbligazioni che queste trovansi vincolate da procedura di concordato, ed a metterli in guardia contro qualsiasi abuso o frode da parte della Società emittente; nonchè ad impedire la possibile vendita delle obbligazioni stesse (depreziate per la procedura di concordato), ad un prezzo maggiore di quello rappresentante il valore attuale.

Art. 7. — Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rispetto agli altri creditori il corso degl'interessi sui medesimi.

I crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

Con questa disposizione il legislatore ha inteso di prevenire qualunque possibile frode da parte dei creditori e così non dar luogo à disparità di trattamento fra creditore e creditore.

Essa tende ad impedire ogni atto giudiziale esecutivo che importi diminuzione della sostanza del debitore in danno dei suoi creditori.

Data la mala fede e la corruzione dei tempi attuali, si è voluto ostruire la via a qualunque creditore che, approfittando del ritardo frapposto dal Tribunale nel deliberare sulla istanza del concordato, possa indecentemente sfruttare gl'interessi degli altri creditori e del debitore stesso, esplicando in danno di costui atti esecutivi di pegnoramento e vendita pel recupero integrale del proprio credito. Ed allora, mancando un freno nella legge, simili fatti che, pur costituiscono un'offesa all'altrui proprietà, sarebbero rimasti impuniti, contrariamente al concetto informativo della legge stessa che tende a dare ugual trattamento a tutti i creditori.

Però vi è una eccezione per quanto concerne i crediti privilegiati derivanti da imposte o tributi diretti od indiretti.

Siccome essi crediti possono essere di pertinenza dell'Erario dello Stato, della Provincia o del Comune, questi istituti non potrebbero prestare ai cittadini i servizi richiesti dalla esistenza e dal benessere del civile consorzio, senza conseguire integralmente, ed a tempo utile, i mezzi necessarii per farvi fronte; motivo per cui il legislatore ha voluto escludere dal divieto i crediti suddetti quando conservano ancora il privilegio loro concesso dal codice civile, facoltando gli esattori delle imposte a servirsi della loro procedura speciale pel recupero, anche nelle more del concordato preventivo.

Art. 8. — Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del Giudice delegato.

Il Giudice delegato e il Commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio.

La procedura del concordato preventivo ha mantenute ferme le disposizioni regolatrici dell'abolito istituto della moratoria per quanto concerne l'amministrazione dei beni. Difatti il debitore, con la vigilanza del Commissario giudiziale e sotto la direzione del Giudice delegato, viene abilitato a continuare l'esercizio degli atti non eccedenti la semplice amministrazione dei suoi beni, ed a proseguire

tutte le operazioni ordinarie della sua industria o commercio.

Epperò fra le prerogative concesse al Commissario ed al Giudice, con la cennata disposizione, avvi il dritto di ispezionare e prendere visione dei libri di commercio allo scopo di mantenere attiva la sorveglianza che la legge loro affida.

Art. 9. — Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del Giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Sebbene colla disposizione dell'art. 3 n. 3 siano richieste serie e valide garenzie per assicurare il pagamento della percentuale a favore dei creditori chirografarî, tuttavia il legislatore, per vieppiù tutelare gl'interessi della massa creditoria, ha dichiarato di nessuna efficacia giuridica gli atti concernenti trasferimento di proprietà a titolo gratuito e le fideiussioni fatte dal debitore, durante la procedura del concordato preventivo, perchè tali atti mirano alla diminuzione del patrimonio del debi-

tore, mentre il concetto della legge è stato quello di conservare l'inalterabilità del patrimonio stesso sino a quando il concordato non sia adempito; e di eliminare a favore del terzo contraente la presunzione di frode.

Però mentre ha estesa tale inefficacia ai mutui in qualsiasi forma contratti, ed anche cambiari; alle transazioni, ai compromessi, alle alienazioni a titolo oneroso ed alle costituzioni di pegno od ipoteca fatti, nel periodo suddetto, dal debitore; ha poi a costui permessa la contrattazione di tali atti, previa autorizzazione del Giudice delegato, tutte le volte che ne sia riconosciuta la necessità o l'u tilità evidente (V. modello N. 16).

Questa utilità mentre debba riconoscersi vantaggiosa agl'interessi del debitore, non deve punto ledere i dritti dei creditori, giacchè il concetto del legislatore è stato quello di porre in condizione il debitore stesso di aumentare le sue sostanze per procurare così miglior vantaggio alla massa creditoria.

E ben s' intende che se questa provvida disposizione, non avesse posto un freno al libero arbitrio del debitore, si sarebbe potuto verificare lo sconcio di vedere trafugata impunemente la proprietà del debitore stesso a profitto di costui, ovvero di qualcuno dei creditori più preferiti, con grave danno degli altri creditori.

Art. 10. — Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occulato o dissimulato parte dell'attivo, che dolosamente ha

omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o che ha commesso qualsiasi frode, il Giudice delegato ne riferisce in Camera di Consiglio al Tribunale, il quale accertati i fatti, deve dichiarare il fallimento.

Ma non basta il divieto del legislatore, portato dalla precedente disposizione, a porre un freno alla mala fede del debitore senza che questa rimanga impunita.

Perciò, qualora esso debitore si sottragga alla vigilanza del Commissario o del Giudice delegato, o rifiuti a costoro la visione dei suoi libri, ovvero occulti o dissimuli parte dell'attivo o del passivo, omettendo dolosamente qualche creditore vero, od esponendo qualche creditore fittizio, o commetta qualsiasi altra frode; in tali casi egli non è più degno di meritare il beneficio apportatogli da questa legge; e quindi, sulla relazione fatta dal Giudice delegato in Camera di Consiglio, il Tribunale, dopo avere accertati i fatti, deve senz'altro dichiarare il fallimento.

Non occorre in tali ipotesi, per la dichiarazione del fallimento, che il debitore debba trovarsi in istato di cessazione di pagamenti, giacchè questa chiaramente emerge dall'operato di lui. L'obbligo fatto al Tribunale, con l'articolo intestato, deriva appunto dal fatto di troncare ogni ulteriore indugio alla continuazione delle frodi del debitore, ed escluderlo da qualsiasi beneficio.

Art. 11. — Il Commissario giudiziale, con la scorta dei libri e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

In caso di bisogno chiederà agli interessati i necessarii schiarimenti.

Redigerà quindi un rapporto particolareggiato sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, e lo depositerà in Cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza stabilita per il concordato.

Il Commissario giudiziale è la personalità che in questa procedura deve spiegare maggiore attività.

Mancando la verificazione dei crediti, richiesta nella procedura del fallimento, e quindi i titoli giustificativi dei crediti stessi, non si potrebbe prestar fede alla semplice assertiva del debitore in ordine al passivo da lui esposto, ma invece s'impone la necessità di procedere alle opportune indagini per l'accertamento della verità e per scoprire: 1.° se i crediti esposti dal debitore siano veri o fittizi, tanto nell'esistenza che nell'ammontare; 2.° se l'elenco di essi crediti sia completo ovvero dolosamente vi sia stato omesso qualche creditore; e 3.° se lo stato delle attività comprenda tutte le sostanze del debitore. Riscontrando delle difformità, esso

Commissario deve apportare, sui detti elenchi, le opportune rettifiche ed aggiunte.

È vero che potendo sorgere delle contestazioni, il Tribunale, nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati onde stabilire se siansi verificate le maggioranze necessarie per la formazione del concordato, ma come potrà formarsi un criterio esatto se anticipatamente il Commissario non compia una minuta e coscienziosa inchiesta, i risultati della quale potranno servire di base a tale apprezzamento?

Il Commissario dunque dovrà fare una particolareggiata relazione di tutto quanto ha praticato, esponendo la vera situazione economica del debitore, e riferendo sulla di lui condotta; e tale relazione dovrà depositarla nella Cancelleria del Tribunale almeno 3 giorni prima dell'adunanza. (Vedi modello N. 17).

Questo termine servirà di mora a ciascun creditore, affinchè possa anticipatamente prendere cognizione del vero stato di cose e mettersi quindi in grado di accettare o respingere la proposta fatta dal debitore.

Art. 12. — L'adunanza dei creditori è presieduta dal Giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

Il debitore, o chi ne ha la legale rappre-

sentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal Giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Dopo la lettura del rapporto del Commissario giudiziale, il debitore presenta le sue proposte concrete e definitive.

Se nel giorno stabilito non sia possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione s'intende rimessa nel prossimo giorno non festivo senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, e così di seguito fino al termine delle operazioni.

Nel giorno all'uopo fissato dal tribunale, compariscono i creditori, ed i medesimi, sotto la presidenza del Giudice delegato, deliberano circa lo accoglimento o meno della proposta del debitore. L'intervento del Giudice delegato è indispensabile perchè, a tempo opportuno, egli deve riferirne al Tribunale; e la di lui assunzione a presiedere l'adunanza è morale e legittima garenzia per l'ordine e la calma nelle discussioni.

Requisiti essenziali, per la validità dell'adunanza, sono la presenza del debitore, o di chi ne ha la legale rappresentanza, e quella del Commissario giudiziale.

I creditori possono comparire personalmente od a mezzo di mandatario con procura scritta in calce all'avviso del Cancelliere. (Vedi modello 18).

Il debitore, o chi ha la sua legale rappresen-

tanza, deve comparire assolutamente di persona, e ciò perchè i creditori possano avere quei chiarimenti necessarii alla determinazione del loro voto, ed anche perchè l'accordo che deve generare la stipulazione di un'obbligazione, verrebbe ad essere inefficace mancando il consenso diretto *de visu* del principale contraente.

La rappresentanza legale avrebbe luogo qualora il debitore fosse minore non emancipato, esercente il commercio a mezzo del genitore o tutore, o se si tratti di società legalmente costituita rappresentata, a seconda dei casi, dai soci illimitatamente responsabili, dal direttore, amministratore o liquidatore; ed in altri casi in cui il debitore fosse capace di potersi obbligare validamente, ovvero deceduto.

In via assolutamente eccezionale, e cioè quando dal Giudice delegato siano accertate cause di assoluto impedimento del debitore, questi potrà farsi rappresentare, all'adunanza, da un procuratore speciale con mandato contenente dettagliatamente le facoltà concesse al detto procuratore, le modalità del concordato e le obbligazioni che, in dipendenza di questo deve assumere esso debitore a mezzo del suo rappresentante. (Vedi modello N. 19).

Il Commissario giudiziale dovrà dare lettura del suo rapporto per informare i creditori della posizione vera e precisa del debitore giusta gli elementi desunti dallo studio dei libri e carte e dalle informazioni.

A differenza del concordato posteriore al fallimento, in quello preventivo non occorre alcun provvedimento del Giudice delegato per concedere rinvii delle adunanze onde raccogliere altre ade-

sioni, ma il prosieguo delle operazioni di cui si tratta, è *ope legis* rimesso da un giorno all'altro (esclusi quelli festivi) fino a quando non sia raggiunta la doppia maggioranza e senza bisogno di alcun avviso ai comparsi ed agli assenti. (Vedi modello N. 20).

In ordine alle procure che i creditori possono fare in calce alla lettera od al telegramma di avviso del Cancelliere, per essere rappresentati all'adunanza, sebbene la dizione dell'articolo non è punto chiara nell'affermare se vi sia esenzione anche dalle formalità di bollo e registro, basta leggere gli atti parlamentari e si vedrà che nella seduta della Camera dei Deputati addì 12 febbraio 1903, fu trattato tale argomento, e dall'insieme della discussione si desume che la locuzione *senza formalità* comprende anche l'esenzione dalla registrazione e dal bollo delle procure di cui si tratta.

Ad ogni modo sarebbe stato meglio che il legislatore ne avesse fatta una tassativa dichiarazione come ha praticato nell'articolo 41 di questa legge, e ciò allo scopo d'impedire che sorgano inutili conflitti tra gli interessati e gli agenti fiscali.

Art. 13. — Ogni creditore può addurre le ragioni per le quali reputa contestabile qualche credito; o il debitore non meritevole del beneficio; o le proposte di lui non accettabili.

Il debitore ha facoltà di rispondere, e deve fornire tutti gli schiarimenti che dal Giu-

dice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale, con l'indicazione dei documenti presentati che saranno uniti al medesimo.

In questa procedura speciale, mancante della verifica di crediti, come è cenno nell'annotazione dell'art. 11, è ammessa anche la contestazione dei crediti da parte di chi vi abbia interesse; ed i creditori possono altresì opporre la inaccettabilità delle condizioni proposte dal debitore e la esclusione di costui dal beneficio del concordato preventivo.

La pratica utilità cui mira la concessione del dritto agli interessati (creditori o Commissario giudiziale) di poter elevare contestazioni, consiste proprio nel fatto di far escludere dal voto qualunque creditore fittizio od effimero che, fraudolentemente d'accordo col debitore, possa far cambiare lo stato delle cose agli effetti della richiesta maggioranza per la conclusione del concordato.

Il debitore alla sua volta ha dritto di dare le sue difese, e di rispondere in ordine alle contestazioni dei crediti; egli deve fornire al Giudice delegato tutti quei chiarimenti che gli vengono richiesti.

Tutto quanto accade, come sopra, all'adunanza, dev'essere inserito nel processo verbale a cui saranno uniti tutti gli atti e documenti esibiti dai contendenti, previa indicazione a farsene dal Cancelliere. (Vedi modello N. 21).

Art. 14. — Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all'ipoteca, privilegio o pegno.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell'intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo art. 16, importano di diritto la rinuncia all'ipoteca, privilegio o pegno per l'intero credito.

Il Tribunale, nel giudizio di omologazione, terrà calcolo dell'eventuale aumento dell'attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo

non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

Come il concordato posteriore al fallimento, così quello preventivo non può dirsi formato se non siasi ottenuta la doppia maggioranza di cui è cenno nell'art. 833 Cod. Comm.

È mestieri dunque che, per la formazione del concordato, occorre l'adesione di un numero di creditori uguale alla metà più uno di quello risultante dall'elenco presentato dal debitore e rettificato dal Commissario; e che i creditori aderenti rappresentino in complesso un credito non inferiore alle tre quarte parti del totale del passivo chirografario.

Ma se con l'adesione di un numero di creditori che, come sopra, formi la doppia maggioranza, il concordato è formato, non può dirsi però concluso; perchè sebbene il consenso reciproco dei contraenti sia elemento sufficiente per la stipulazione delle obbligazioni e per la validità dei contratti, nel caso in esame anche requisito essenzialissimo è l'omologazione del tribunale. Questo deve controllare se il consenso delle parti sia valido o no, e se concorrano le condizioni richieste dalla legge; e quindi, senza la suddetta omologazione, il concordato è inefficace e perciò considerato come inesistente.

La legge richiede che la maggioranza si manifesti sotto doppio aspetto, cioè per numero di creditori e per valore di crediti; tutto ciò alla scopo di rendere meno frequenti le frodi, anzi per impedire la possibilità di accordi illeciti fra il debitore e qualcuno dei creditori a danno degli altri, ed

infine per limitare la preponderanza dei grossi creditori su quelli infimi e far sì che non prevalga l'influenza personale su quella degli interessi.

Sono esclusi dal voto i creditori privilegiati, ipotecari o pegnoratizi, quante volte non rinunzino al privilegio, ipoteca o pegno, epperò verificandosi tale rinunzia il loro credito diventa chirografario e va ad aumentare così la massa passiva da conteggiare per effetto dei riscontri circa la doppia maggioranza.

Ma la rinunzia si ha come non avvenuta quando il concordato non viene omologato, e perciò l'ipoteca il pegno o il privilegio risorgono, in tale ipotesi, e riprendono l'antica loro efficacia giuridica.

Art. 15. — Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo.

Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell'anno dalla domanda di concordato.

I trasferimenti di crediti, posteriori al decreto che convoca i creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

Altra maggiore garenzia agl'interessati, è dal legislatore sancita con questo articolo secondo cui agli effetti della formazione della doppia maggio-

ranza voluta dall'art. 14 per la conclusione del concordato, sono esclusi i crediti del coniuge del debitore, quelli dei parenti od affini di lui compresi entro il 4.° grado, e quelli a favore dei cessionarii dei crediti suindicati, quando la cessione sia avvenuta entro l'anno dal concordato; e così pure qualunque cessionario in genere non può prendere parte alla votazione del concordato se la cessione del credito abbia avuto luogo posteriormente alla data del decreto di convocazione dei creditori.

Due sono stati i concetti informativi del legislatore nel creare questa disposizione, e cioè: il primo quello d'impedire qualsiasi frode col lasciar passare i crediti dei parenti od affini del debitore, sia a loro nome diretto, sia mediante cessione, avvenuta entro l'anno dalla domanda di concordato a favore di terzi; il secondo, poi, quello di combattere l'altra frode da parte del debitore tendente all'acquisto dell'adesione di uno o più creditori al concordato, col pagamento a contanti, a favore del cedente, di una percentuale maggiore di quella offerta, agli altri creditori, mediante la cessione simulata del credito a terze persone amiche del debitore stesso e proposte da lui.

L'esperienza ha dimostrato che nei concordati posteriori al fallimento, siffatte frodi vanno consumandosi un di più dell'altro a danno della massa creditoria; e quindi era tempo di far cessare una buona volta tale sconcio che offendeva gravemente la pubblica moralità e gli interessi privati.

Art. 16. — Il Giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera al Giudice delegato o al Cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal Cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed alligate al medesimo.

Nel giorno fissato per l'adunanza dei creditori come all'art. 12, si procede alla raccolta delle loro adesioni ed il Cancelliere stende analogo processo verbale su carta da lire 3,60 (art. 3 legge 29 giugno 1882).

I creditori hanno facoltà di poter aderire al concordato anche con telegramma portante la firma autenticata da un notaio, o con lettera diretti al Giudice od al Cancelliere del Tribunale facendoli pervenire entro 20 giorni dalla data di chiusura del verbale d'adunanza. Il Cancelliere ha l'obbligo di annotare tali adesioni, a misura che giungono, in calce al verbale suddetto, e di alligarvele.

Le lettere o i telegrammi di cui sopra, rimanendo depositati in Cancelleria, perchè il Tribunale ne prenda visione onde deliberare sulla omologazione del concordato, devono essere assoggettate alle formalità di bollo e registro, pel tassativo disposto

degli art. 74 all. 6.ª legge registro e 23 legge bollo. (Vedi modelli N. 23, 24).

Art. 17. — Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il Giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il Tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni.

Concluso il concordato, prima di procedersi alla sottoscrizione, il Giudice deve, con ordinanza inserita nel processo verbale, rimettere gl'interessati ad udienza fissa dinanzi il Tribunale, perchè sia provveduto circa la omologazione; bene inteso però che il termine a stabilirsi per la discussione, non ecceda i 30 giorni da quello in cui ebbe luogo la chiusura definitiva dell'ultimo verbale. (Vedi modello N. 22).

Con questo articolo si è voluto impedire, al debitore, qualunque mezzo dilatorio nella esecuzione del concordato; giacchè egli, rimasto libero della sua volontà, potrebbe benissimo temporeggiare nel richiedere l'omologazione del concordato stesso, sicuro di non esser molestato da chicchessia, la qualcosa riuscirebbe di grave pregiudizio agl'interessi pubblici e privati.

Art. 18. — Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il Commissario giudiziale deposita in Cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

Nell'udienza suindicata il Giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

Il Tribunale potrà invitare in Camera di Consiglio per gli opportuni schiarimenti il Commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

Il Commissario giudiziale è tenuto a depositare nella Cancelleria del Tribunale almeno 3 giorni prima della discussione a farsi innanzi il Collegio, il suo parere motivato in ordine al concordato, esprimendo il suo voto circa l'omologazione o meno di esso.

Il parere del Commissario giudiziale non è che il complemento della relazione fatta da lui nell'adunanza dei creditori. Compendiate, nella detta relazione, la storia della vita commerciale del debitore, e le cause del dissesto; il parere deve contenere l'esatta esposizione della condizione economica e morale del debitore, e le circostanze speciali che rendono quest'ultimo meritevole del beneficio del concordato; nonchè il voto per l'omologazione o meno del concordato stesso. Dev'essere scrittto su carta bollata di lire 3,60, essendo un atto giudiziario per cui non vi è alcuna esenzione dalla formalità di bollo. (Vedi modello N. 25).

Il termine di 3 giorni fra il deposito del parere e la discussione, serve per far prendere, ai creditori, cognizione del voto espresso dal Commissario, e per metterli in grado di proporre in udienza,

qualora ve ne siano, argomenti contrarii a quelli addotti dal Commissario suddetto.

La causa dunque va iscritta a ruolo, coi fondi somministrati dal debitore, a cura del Cancelliere; ed all'udienza il Giudice delegato fa la sua relazione.

Possono intervenire in giudizio tanto i creditori quanto il debitore per fare le loro osservazioni; però il concetto informativo del legislatore è stato quello di non voler dare parvenza di gran pompa a questo giudizio con discussioni intricate e lunghe, ma intanto ha permesso l'intervento dei creditori e del debitore solo per fornire chiarimenti e per confutare, se del caso, gli argomenti addotti dal Commissario nel suo parere, ed ha facoltato il Tribunale di chiedere altri chiarimenti al Commissario quando lo reputi opportuno.

Art. 19. — Il Tribunale nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

Qualora vi siano state, nell'adunanza dei creditori, contestazioni a norma dell'art. 13, il Tribunale colla sentenza di omologazione, non deve risolverle in modo assoluto e definirle, ma deve limitarsi ad un semplice esame superficiale delle stesse col tener conto genericamente ed in via provvisoria della sussistenza e dell'ammontare dei crediti contestati, e ciò al solo scopo di poter sta-

bilire la massa definitiva in base alla quale si debba poi procedere al relativo conteggio della doppia maggioranza di cui all'art. 14.

E se questa non sia stata raggiunta, il Tribunale deve senz'altro respingere l'omologazione e dichiarare di ufficio il fallimento anche se non consti lo stato di cessazione di pagamento del debitore; e ciò perchè il dissesto essendo evidente, ed i creditori restii all'accomodo, non vi sarebbe altra soluzione per far cessare tale stato anormale di cose.

Art. 20. — Il Tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del benefizio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato, non minore del 40 %, sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

Nella stessa sentenza di omologazione il Tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

Se invece il concordato non è omologato, il Tribunale dichiara d'ufficio il fallimento.

Se il Tribunale riconosce sommariamente che il passivo non debba subire modificazioni di sorta in dipendenza delle contestazioni sollevate; che siasi raggiunta la doppia maggioranza voluta dall'articolo 14; che la proposta del concordato sia non in-

feriore al 40 % legittima e di sicura esecuzione deve omologare il concordato stesso ed ordinare il deposito giudiziale del dividendo che potrebbe spettare ai crediti contestati sino a quando non sia provveduto definitivamente sulle contestazioni. (Vedi modello N. 26).

Ma se non si riscontri quanto sopra, l'omologazione viene negata, ed il tribunale invece dichiarerà il fallimento del debitore.

Come è accennato avanti, l'esame del Tribunale sulle contestazioni va limitato ad un semplice sguardo sommario, onde avere una certa impressione che possa metterlo in grado di vedere se sussista o meno la doppia maggioranza.

In ordine poi alla legittimità e sicurezza di esecuzione della proposta del concordato si osserva che pel disposto dell'art. 3 n. 3 di questa legge la proposta di cui si tratta deve offrire serie garanzie reali o personali.

Queste garanzie dunque consistono nella fideiussione, nel pegno o nella ipoteca.

La fideiussione va prestata contemporaneamente alla presentazione del ricorso per la convocazione dei creditori, con atto ricevuto dal Cancelliere del Tribunale, da cui risulti che il fideiussore assuma, con vincolo solidale, tutte le obbligazioni del debitore in dipendenza del concordato.

Tale atto va scritto su carta bollata di lire 3,60 ed è esente dalla formalità di registro, perchè non contemplato alla tariffa annessa alla legge relativa (art. 153 n. 6 legge registro, nuovo testo unico). (Vedi modello N. 27).

Però per le stesse ragioni svolte nell'annotazione all'art. 12 relativamente all' obbligo della compa-

rizione del debitore nell'adunanza dei creditori, riteniamo che la fideiussione, per avere la sua efficacia giuridica nei rapporti tra i creditori ed il fideiussore, debba essere confermata da questi nella suddetta adunanza. (Vedi modello N. 20).

Il pegno, per effetto dell'art. 1878 Cod. Civ. potrebbe avere per oggetto qualunque cosa mobile. Nel caso in esame, però, trattandosi di dover assicurare il pagamento di una percentuale, e trovandoci in una procedura assolutamente speciale in cui la garanzia assumerebbe più la figura di cauzione che di pegno, l'oggetto di questo dev'essere limitato al solo danaro od altri valori per cui lo si può far risultare: 1.° da versamento di danaro alla cassa postale dei depositi giudiziarii, o 2.° da deposito di titoli di rendita al portatore nella Cancelleria del Tribunale. Il debitore nella prima ipotesi deve versare una somma corrispondente alla percentuale offerta calcolata su tutti i crediti chirografari risultanti dall'elenco dei suoi creditori; ritirare ricevuta dall'ufficio postale e consegnarla al Cancelliere del Tribunale.

Nella seconda ipotesi, invece, deve depositare nella Cancelleria tanti titoli di rendita al portatore il cui valore effettivo, al prezzo corrente, non solo basti a coprire il pagamento dell'ammontare della percentuale promessa, ma offra anche un certo margine per ogni possibile deficienza derivante dall'oscillazione del capitale a causa di eventuali ribassi, nei prezzi di borsa, all'atto del pagamento.

In entrambi i casi il Cancelliere deve iscrivere il deposito sul registro di cui all'art. 33 n. 5 del regolamento 10 dicembre 1882 n. 1103, redigere analogo verbale su carta da bollo di lire 3,60 e

rilasciare ricevuta al depositante (art. 74 ed 81 regolamento suddetto). (Vedi modello N. 28).

L'ipoteca può essere concessa sugl'immobili o sui titoli di rendita nominativi di pertinenza del debitore.

Questi dovrà presentarsi nella Cancelleria del Tribunale e dichiarare di sottoporre ad iscrizione convenzionale i suoi beni; il Cancelliere redige analogo verbale e cura la pubblicazione di tale iscrizione trasmettendo le doppie note al conservatore delle ipoteche immediatamente. (V. modello N. 29).

Se poi l'ipoteca è consentita su titoli di rendita nominativi, si procederà secondo il disposto degli art. 24 della legge sul *debito pubblico* 10 luglio 1861 N. 94, e 98 a 109 del relativo regolamento 8 ottobre 1870 N. 5942.

Legge 10 luglio 1861, N. 94 sul debito pubblico.

Art. 24. — Le iscrizioni nominative benchè mobili potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale, sia mediante la dichiarazione presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale, e certificata da un agente di cambio, notaio od altro pubblico ufficiale come sopra, per assicurare la identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante.

Regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942 per l'amministrazione del debito pubblico.

Art. 98. — Le iscrizioni nominative, benchè mobili, possono essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca convenzionale.

Art. 99. — Il consenso al vincolo o all'ipoteca può esser dato:

a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale;

b) mediante dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito Pubblico o presso l'Intendenza di Finanza della provincia, dal titolare o dal suo procuratore speciale, ed autenticata, come all'art. 45, all'effetto di guarentire la identità, e quando occorra, la capacità giuridica della persona del dichiarante.

Art. 100. — L'atto pubblico notarile, col quale si consente il vincolo o l'ipoteca, deve enunciare il numero d'ordine e la data dell'iscrizione, il nome, cognome e nome del padre del titolare iscritto, la categoria del debito, e la somma della rendita, quindi la natura del vincolo o della ipoteca che si vuole imporre. Le stesse indicazioni devono contenersi nella dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito Pubblico o presso l'Intendenza di Finanza, e nel mandato di procura.

Art. 102. — L'annotazione d'ipoteca derivante da atto pubblico notarile, non può aver luogo, se il *certificato* d'iscrizione che si vuole annotare, sia stato trasferito sotto altro numero, tuttochè a favore dello stesso titolare. In questo caso occorre nuovo consenso da darsi per altro atto pubblico notarile o per dichiarazione, salvo siasi fatto cenno, nel primo atto di consenso, della circostanza della translazione dell'iscrizione.

Art. 103. — Quando il consenso al vincolo o all'ipoteca risulti da atto pubblico notarile, l'annotazione è fatta sulla semplice esibizione del medesimo e del *certificato* d'iscrizione, alligati ad apposita domanda.

Art. 104. — Il vincolo e l'ipoteca non hanno effetto finchè non sono annotati sull'iscrizione e sul relativo *certificato*, e non se ne fa annotazione, se non quando siasi depositata copia autentica dell'atto da cui derivano, o ne sia fatta regolare dichiarazione presso l'Amministrazione o presso l'Intendenza di Finanza della provincia, e siasi ad un tempo presentato il *certificato* dell'iscrizione.

Il semplice deposito dell'atto pubblico notarile senza l'esibizione del *certificato* d'iscrizione non pregiudica il dritto che il possessore del medesimo ha potuto acquistare per effetto di cessione fatta per attergato.

L'annotazione del vincolo o dell'ipoteca che non ha luogo contemporaneamente all'iscrizione della rendita, è trascritta sulla seconda faccia del certificato, ed è autenticata dal Direttore Generale e dal Capo della Divisione del *Gran Libro*.

Art. 105. — Nelle annotazioni di vincolo o d'ipoteca si riporta la sostanza dell'atto da cui il vincolo o l'ipoteca prende origine, la sua data e la designazione del Notaio che lo ha ricevuto. Quando trattisi d'ordinanza, di sentenza o di altra decisione che abbia autorizzata l'annotazione, si enuncia la data dell'emanazione del provvedimento e la designazione dell'Uffiziale che lo ha autenticato.

Art. 106. — Non si fa menzione di atti nelle annotazioni di

vincolo o di ipoteca, se i medesimi non sono stati esibiti e depositati come all'art. 44.

In caso di dichiarazione fatta sui registri dell'Amministrazione, o presso l'Intendenza di Finanza, si fa menzione della medesima.

L'annotazione del vincolo o dell'ipoteca, autorizzata con provvedimento giudiziale, si eseguisce previo consenso del titolare della rendita espresso nei modi prescritti all'art. 99.

Art. 107. — L'ipoteca può esser consentita o per l'intera rendita rappresentata dall'iscrizione nominativa o per una parte soltanto. In questo secondo caso la parte libera può essere staccata a volontà del titolare.

Art. 108. — Quando l'ipoteca è iscritta, l'annotazione non può essere modificata, salvo per rettificazione, e a seguito di consenso per parte dell'Autorità competente, o di chi vi ha interesse, o quando non sia conforme alle risultanze dell'atto che vi ha dato luogo.

Anche l'estensione dell'ipoteca non può operarsi senza il consenso dell'Autorità competente, o di chi vi ha interesse.

Art. 109. — Un'iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo o ad una sola ipoteca, salvo quanto è disposto dall'art. 115.

Art. 115. — L'ipoteca annotata non impedisce che la rendita sia vincolata anche ad usufrutto; la durata del medesimo rimane però subordinata agli effetti dell'ipoteca.

Le rendite vincolate ad usufrutto possono gravarsi d'ipoteca.

È però richiesto il consenso dell'usufruttuario quando gli effetti dell'ipoteca non siano subordinati alla cessazione del l'usufrutto.

Art. 21. — Salvo patto contrario, stabilito nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal Tribunale, il debitore non può, prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni e in genere distrarre le at-

tività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell'esercizio industriale e commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione cel concordato.

È fatto al debitore divieto in modo assoluto, sotto pena della inefficacia degli atti seguenti di fronte ai creditori, di poter alienare od ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni, ed in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell'esercizio industriale o commerciale; e ciò fino a quando esso debitore non abbia ottemperato al completo adempimento degli obblighi assunti col concordato.

Però tale divieto cessa quando vi sia patto contrario espressamente convenuto nel concordato o con deliberazione posteriore approvata dalla maggioranza dei creditori a norma dell'art. 14, semprecchè il Tribunale l'abbia omologata.

La situazione creata al debitore, da questo articolo, è assoluta garanzia alla massa creditoria la quale può esser così sicura che le attività non verranno punto distratte a suo danno, e gli obblighi assunti, col concordato assolutamente dovranno essere adempiti nel termine convenuto.

Art. 22. — Le sentenze che accordano o negano l'omologazione del concordato come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20 deb-

bono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio.

Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Le sentenze che omologano il concordato o che dichiarano il fallimento in qualunque dei casi previsti dagli articoli 3, 10 e 20, vanno pubblicate mediante affissione: 1° alla porta esterna del Tribunale; 2° all'albo pretorio dei comuni ove risiedono rispettivamente il Tribunale, la Corte di Appello ed il debitore; 3° in tutti i luoghi in cui questi abbia stabilimenti commerciali; 4° nelle sale delle borse e delle Camere di Commercio che si trovano nei luoghi stessi.

Occorre altresì che siano inserite, per estratto, nel bollettino degli annunzi legali; ed ove le circostanze del fallimento richiedano maggior pubblicità, il Giudice delegato può prescrivere l'inserzione anche in altri giornali.

L'adempimento di tutte queste formalità deve aver luogo nel più breve termine, senza eccedere i 3 giorni dalla pubblicazione della sentenza, a cura del Cancelliere sotto la responsabilità del Giudice delegato.

Art. 23. — Ogni sentenza pronunziata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura, entro quindici giorni dalla inserzione dell'estratto di essa

nel giornale degli annunzî giudiziarî del luogo.

L'atto di appello si notifica al debitore, al Commissario giudiziale o ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, o alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni, a pena di nullità.

L'appello avverso le sentenze che omologano il concordato preventivo e quelle che dichiarano il fallimento, nei casi previsti dagli articoli 3, 10 e 20, compete sia al debitore, sia a qualunque creditore.

Il legislatore ha voluto impedire che per l'accordo di uno dei creditori opponenti, col debitore, cessi l'effetto di qualunque contestazione con danno degli altri interessati; e ha dato perciò dritto a qualsiasi creditore di poter appellare per far sì che qualunque opposizione sostenuta in prima istanza non cada per effetto dell'illecito accordo, ma sia ancora in essere quando possa riuscire di vantaggio alla collettività dei creditori.

L'appello va proposto nel termine di 15 giorni dalla data dell'inserzione della sentenza nel bollettino degli annunzî legali, mediante atto di citazione notificato tanto al Commissario giudiziale quanto al debitore od ai procuratori di qualunque creditore che abbia interesse contrario alla riforma

della sentenza, nonchè alle parti se queste comparvero senza ministero di procuratore.

Il termine a comparire innanzi la Corte è di rigore, e sotto pena di nullità non deve oltrepassare il limite compreso da oltre il 5° fino al 15° giorno dalla notifica della citazione. (Vedi modello N. 30).

Art. 24. — Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva cessano le funzioni del Commissario giudiziale.

Il compenso dovutogli è liquidato dal Giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

Al provvedimento del Giudice delegato si applica la disposizione dell'art. 377 del codice di procedura civile.

Il Commissario giudiziale cessa dalle sue funzioni appena la sentenza omologativa del concordato diventi esecutiva cioè non più suscettibile di gravame..

Al medesimo Commissario è dovuto un compenso che sarà tassato dal Giudice delegato, essendo nulla qualsiasi liquidazione amichevole.

Il concetto del legislatore, nel vietare tale liquidazione amichevole, è fondato sul danno che potrebbe derivare alla massa creditoria, dall'eccessività del compenso il quale per l'indole conservatrice delle funzioni del Commissario, gode privilegio sui mobili ed immobili del debitore (articoli 1956 N. 1 e 1961 Cod. Civ.).

Il Commissario quindi dovrà presentare ricorso,

su carta da bollo di lire 3.60, al Giudice delegato il quale, in calce dello stesso, emette il suo provvedimento. Questo però è suscettibile di opposizione nel termine di 3 giorni da quello in cui viene notificato. Chi intende opporsi dovrà inoltrare analoga istanza al detto Giudice, il quale rimetterà le parti ad udienza fissa innanzi il Tribunale. Se il reclamo non è fondato, chi lo propone soggiace alle spese.

Il provvedimento di tassazione di cui si tratta, non opposto, ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva, ed il Cancelliere nel rilasciarne copia per l'esecuzione, dovrà procedere a norma dell'articolo 307 Regolamento generale giudiziario senza adoperare la formola di cui all'art. 556 Codice Procedura Civile. (Vedi modelli 31 e 32).

Art. 25. — La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali hanno però diritto d'intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo l'omologazione del concordato.

Tostochè sia divenuta esecutiva la sentenza di omologazione del concordato preventivo, questo diventa obbligatorio anche per i creditori che si siano opposti, o che non abbiano preso parte nella procedura.

Affermato il principio che il concordato lascia invariata la sostanza di ogni dritto creditorio, ciascun creditore conserva sempre integra qualsiasi azione pel recupero dell'intero credito, contro i coobbligati ed i fideiussori del debitore nonchè contro gli obbligati in via di regresso.

A tutti costoro è sancito il dritto d'intervenire nel giudizio e fare le loro osservazioni sul concordato.

I fideiussori ed i coobbligati non possono eccepire, di fronte al creditore, che l'accettazione del concordato per parte di quest'ultimo venga a liberarli dall'intera obbligazione; perchè il concordato, nei loro rapporti, non importa rimessione del residuo debito e quindi estinzione dell'obbligazione, ma tende solamente all'escogitazione processuale più economica e più utile dell'esecuzione forzata.

In considerazione di tanto, ad essi è stata concessa la facoltà d'intervenire nel giudizio e proporre quelle osservazioni che crederanno opportune sul concordato, per la tutela dei loro dritti, e per impedire che i creditori diretti, sicuri di nessuna perdita del loro avere, possano facilmente cedere alle proposte del debitore anche se fossero inferiori a quelle che potrebbe fare in rapporto alla sua vera posizione economica.

In quanto poi il concordato riguardi una società commerciale, i creditori possono ripetere il pagamento della differenza a reintegra dei loro crediti, contro i soci illimitatamente responsabili, solamente

dopo la omologazione del concordato; e ciò perchè allora tale differenza può essere accertata e liquidata.

Art. 26. — I possessori di obbligazioni di una società commerciale, che ha chiesto il concordato preventivo, sono convocati separatamente dagli altri creditori.

Il termine stabilito dall'art. 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni.

Art. 27. — Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni, avuto riguardo ai patti della loro emissione.

Art. 28. — I possessori di obbligazioni al portatore, che intervengono all'adunanza, devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all'art. 6.

Da quest'elenco deve risultare che la Cancelleria del Tribunale o gli istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'art. 16.

Art. 29. — Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettere, accompagnate dall'elenco di cui al precedente articolo, anche se pervenuto nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell'adunanza, o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'art. 26.

Art. 30. — I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.

Art. 31. — Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del 5 $^0/_0$, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'art. 851 del codice di commercio.

Annotazioni. 1. Quando si tratta di concordato chiesto da una società commerciale che abbia emesso obbligazioni, la procedura subisce una lieve modificazione nella forma e nella sostanza giacchè occorrono altre formalità per lo svolgimento di essa. Il concordato potrà avere quindi per oggetto condizioni speciali, e la maggioranza, agli effetti della conclusione di esso, viene determinata dalle adesioni di tanti possessori di obbligazioni il cui complesso raggiunga i due terzi del totale ammontare delle stesse obbligazioni emesse e non estinte.

2. È fatto quindi obbligo al Tribunale di convocare, separatamente dagli altri creditori, i posses-

sori delle dette obbligazioni, ed il termine frapposto tra la data del decreto e quella della comparizione, può estendersi fino a 60 giorni a differenza del concordato concernente i singoli commercianti; e ciò perchè chi possiede obbligazioni non rappresenta un singolo credito, ma invece la collettività creditoriale del prestito.

3. Il possessore di obbligazioni al portatore od anche nominative, per poter prender parte all'adunanza, deve innanzi tutto presentarsi nella Cancelleria del Tribunale ovvero dagli istituti che emisero tali obbligazioni, ed esibire quelle pòssedute per farsene rilasciare un elenco specificato. Tale elenco va redatto su carta da bollo di lire 3.60.

La Cancelieria o gli istituti suindicati, alla loro volta dovranno dichiarare in iscritto, o mediante speciale timbratura, su ciascuna obbligazione, che questa trovasi vincolata da procedura di concordato, facendo tutto ciò risultare dall'elenco suddetto.

Questo poi dev'essere presentato all'adunanza, prima del voto, allo scopo di poter identificare ed accertare il numero delle obbligazioni concorrenti.

Sarà quindi redatto analogo verbale dell'adunanza, contenente le sottoscrizioni degli intervenuti; e le adesioni che saranno pervenute in Cancelleria fra i 20 giorni dalla chiusura del verbale, potranno essere valutate dal Tribunale.

4. Altra specialità che si rileva in questa procedura consiste nella facoltà che il legislatore ha dato a ciascuno dei gruppi dei creditori aderenti o dissidenti di poter scegliere un rappresentante che, nel giudizio di omologazione, sostenga le ragioni del gruppo stesso. Questi rappresentanti vengono scelti seduta stante dagli interessati, con ap-

posita deliberazione, a maggioranza per somme di ciascun gruppo.

E per economizzare tempo e spese il legislatore ha dato facoltà agli stessi interessati di eligere, per le opportune comunicazioni o notificazioni, un domicilio collettivo anche presso ogni singolo rappresentante.

Le deliberazioni anzicennate, per avere la loro efficacia, dovranno risultare dallo stesso processo verbale del concordato, e contenere le facoltà che si danno ai rispettivi rappresentanti; e ciò perchè si è voluto impedire la formazione di più gruppi aventi a scopo intendimenti scorretti che potrebbero essere d'impaccio alla regolarità del giudizio.

5. Per qualunque specie di obbligazione che non sia rimborsabile a sorte, il valore di ciascuna di esse è dato dal prezzo di emissione ridotto di tutto quanto si fosse già pagato a titolo di ammortamento o di rimborso di capitale.

Invece, per quanto concerne le obbligazioni rimborsabili a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, il valore si desume come appresso, cioè:

Si tiene conto dell'importo delle obbligazioni non sorteggiate, e di quello dei frutti. Tali importi, dopo ridotti al valore attuale, si sommano, e questo totale, diviso pel numero delle obbligazioni non estinte, dà il valore di ciascuno di esse.

In ogni caso, però, il valore delle stesse non potrà mai essere inferiore al prezzo di emissione.

La dizione dell'art. 31 di questa legge non è punto chiara nell'esprimere il modo dello svolgimento delle operazioni per la ricerca del valore delle azioni di cui si tratta, giacchè parla di *riduzione al valore attuale* del solo ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Infatti nella valutazione delle obbligazioni devesi ancora tener conto dei frutti da esse prodotti, i quali frutti vanno ad aumentare il capitale, essendo i medesimi parte integrante del prestito.

Per spiegare dunque il metodo delle operazioni di cui sopra è cenno riportiamo un esempio pratico.

« Una società ha fatto un prestito con l'emis-
« sione di 800 obbligazioni al prezzo di lire 100 cia-
« scuna, rimborsabili a lire 150 mediante estrazione
« a sorte in 10 esercizi consecutivi ed in ragione di
« $^1/_{10}$ per ogni anno. Ciascuna obbligazione frutta
« annualmente lire 5.

« Immediatamente dopo la scadenza del 6° anno,
« ed all'atto della 6ª estrazione, questa non avviene
« pel dissesto della società la quale inizia la proce-
« dura del concordato preventivo mentre restano da
« estrarre 500 obbligazioni.

« Quale sarebbe il valore attuale di ciascuna ob-
« bligazione non ancora sorteggiata, agli effetti dell'art. 31 della legge? »

Risposta — Nel tempo suindicato la posizione della Società verso i portatori delle obbligazioni, è la seguente, cioè che essa deve pagare:

Per le 80 obbligazioni del 1	Importo del capitale nominale alla ragione di L. 150 ciascuna. 2	Pei frutti scaduti 3	Pei frutti da scadere 4	TOTALE (col. 2 + 3 + 4) 5
6.° anno (scadute)	L. 12.000	L. 2000	—	L. 14.000
7.° » (a scadere)	» 12.000	—	L. 1600	» 13.600
8.° » »	» 12.000	—	» 1200	» 13.200
9.° » »	» 12.000	—	» 800	« 12.800
10.° » »	» 12.000	—	» 400	» 12.400
			Totale	L. 66.000

Ma le obbligazioni ed i frutti a scadere, relativi agli anni 7, 8, 9 e 10, non possono andare calcolati per intero e quindi devono essere ridotti al valore attuale, dal momento che se ne abbrevia la dilazione del pagamento.

La riduzione suddetta si opera coll'aiuto della tabella qui sotto riportata, donde risulta il valore attuale di 1 Lira al 5 % esigibile dopo un determinato numero di anni. Cosicchè dividendo le cifre esposte nel precedente prospetto (colonne 2 4 e 5) relative agli anni 7, 8, 9 e 10 per i valori corrispondenti ad 1 Lira ridotta al valore attuale rispettivamente a 1, 2, 3 e 4 anni si ha:

Per le 80 obbligazioni del 1	CAPITALE al Valore nominale 2	 Valore attuale 3	Frutti scaduti 4	Frutti da scadere 5	TOTALE col. 3+4+5 6
6.° anno (scadute)	L. 12000	L. 12000	L. 2000	—	L. 14000,00
7.° » (da scadere)	» 12000	$\frac{12000}{0.95238095}$ = » 11428,57	—	$\frac{1600}{0.95238095}$ = L. 1523,81	» 12952.38
8.° » »	» 12000	$\frac{12000}{0.90702948}$ = » 10884,35	—	$\frac{1200}{0.90702948}$ = » 1088,44	» 11972,79
9.° » »	» 12000	$\frac{12000}{0.86383760}$ = » 10366,05	—	$\frac{800}{0.86383760}$ = » 691,07	» 11057,12
10.° » »	» 12000	$\frac{12000}{0.82270247}$ = » 9872.43	—	$\frac{400}{0.82270247}$ = » 329,08	» 10201,51
		TOTALI L. 54551.40	L. 2000	L. 3632.40	L. 60183,80

Il totale valore attuale delle obbligazioni e frutti è di lire 60183.80, e dividendolo pel numero delle obbligazioni da estrarre (500) ciascuna di questa, all'atto della valutazione per gli effetti del concordato preventivo, presenterà un valore di

lire 60183,80: 500 — lire 120.37.

Si riporta per maggior comodo del lettore la tabella che da il valore attuale al 5 % di 1 Lira esigibile rispettivamente dopo un numero di anni (da 1 a 100); tabella che potrà servire di base ai computi a farsi in occasione di concordati preventivi proposti dalle società che emisero obbligazioni rimborsabili per estrazione, quando si voglia applicare l'art. 31 della legge.

Tabella che dà il valore attuale al 5 $^0/_0$ di una lira esigibile dopo un dato numero di anni (da 1 a 100).

Esigibile dopo anni	Valore attuale di 1 lira	Esigibile dopo anni	Valore attuale di 1 lira	Esigibile dopo anni	Valore attuale di 1 lira	Esigibile dopo anni	Valore attuale di 1 lira
1	0.95238095	26	0.28124073	51	0.08305117	76	0.02452524
2	0.90702948	27	0.26784832	52	0.07909625	77	0.02335737
3	0.86380760	28	0.25509364	53	0.07532956	78	0.02224515
4	0.82370247	29	0.24294632	54	0.07174272	79	0.02118582
5	0.78352617	30	0.23137745	55	0.06832640	80	0.02017698
6	0.74621540	31	0.22035947	56	0.06507276	81	0.01921617
7	0.71068133	32	0.20986617	57	0.06197406	82	0.01830111
8	0.67683936	33	0.19987254	58	0.05902291	83	0.01742963
9	0.64460892	34	0,19035480	59	0.05621230	84	0.01659965
10	0.61391325	35	0.18129029	60	0.05353552	85	0 01580949
41	0.58467929	36	0.17265741	61	0.05098621	86	0.01505637
12	0.55682742	37	0.16443563	62	0.04855830	87	0.01433940
13	0.53032135	38	0.15660536	63	0.04624600	88	0.01365657
14	0.50506795	39	0.14914797	64	0.04403381	89	0.01300626
15	0.48101710	40	0.14204568	65	0.04194648	90	0.01238601
16	0.45811152	41	0.13525160	66	0.03994903	91	0.01179706
17	0.43629669	42	0.12883962	67	0.03804670	92	0.01123530
18	0.41552065	43	0.12270440	68	0.03623495	93	0.01070028
19	6.39573396	44	0.11686133	69	0.03450948	94	0.01019074
20	0.37688948	45	0.11129651	70	0.03286917	95	0.00970547
21	0.35894236	46	0.10599668	71	0.03130111	96	0.00924381
22	0.34184987	47	0.10094021	72	0.02981058	97	0.00880315
23	0.32557131	48	0.09614211	73	0.02839102	98	0.00838395
24	0.31006791	49	0.09156391	74	0.02703908	94	0.00798471
25	0.29530277	50	0.08720373	75	0.02575150	100	0.00760449

Art. 32. — Sulla istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il Tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione.

Contro il concordato omologato secondo le norme indicate avanti (vedi art. 20), non è ammessa alcuna azione di nullità; se non chè verificandosi il caso in cui il debitore abbia esagerato dolosamente il passivo omettendo crediti veri, o facendo figurare crediti fittizi, ovvero abbia dissimulata una rilevante parte dell'attivo; quando tutto ciò possa essere ben dimostrato, il legislatore ha sanzionato il dritto a ciascun creditore di spiegare azione di nullità del concordato, purchè sia proposta fra un anno dalla sentenza di omologazione.

Condizioni essenziali a verificarsi, perchè ogni creditore possa esplicare l'azione di annullamento, sono 2 cioè: la esistenza della frode, da parte del debitore, e la scoperta di questa posteriormente all'omologazione del concordato.

La frode sussiste sempre quando, per effetto dell'omissione dolosa di creditori veri, o per l'inframmittenza di creditori efimeri nel passivo, o per la dissimulazione dell'attivo, ad opera del debitore, vengono alterate le risultanze della vera sua posi-

zione in modo da trarre in inganno i creditori carpendo loro l'adesione al concordato. Ed allora verificandosi il fatto che il consenso fu carpito con dolo, inducendo i creditori in errore, l'obbligazione *ipso jure* è nulla ed il concordato conseguentemente è anche nullo (art. 1104, 1108, 1115 Codice Civile).

La scoperta di alcuna delle suddette frodi deve necessariamente avvenire dopo l'omologazione del concordato, perchè se avvenuta prima, l'interessato avendo potuto rifiutare la sua adesione al concordato stesso, ovvero opporsi all'omologazione, e non avendolo fatto decade da ogni ulteriore dritto.

L'azione di annullamento va spiegata con citazione, a comparire dinanzi lo stesso Tribunale, da notificarsi al debitore sulla istanza di qualunque creditore; il Tribunale quando la riconosce fondata deve annullare il concordato e dichiarare il fallimento del debitore.

Quali i termini a comparire e le formalità per tale giudizio? Nulla è stato specificato, e perciò ne consegue che, nel caso in esame, sono da applicarsi le norme stabilite dal codice di procedura civile e della legge sul procedimento sommario. (Vedi modello N. 33).

Art. 33. — Nel caso contemplato dall'articolo precedente, i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori

possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.

Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.

Verificandosi l'annullamento del concordato nella ipotesi preveduta come sopra, se i fideiussori non sono complici nella frode *ipso jure* sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato ma non possono ripetere quanto già abbiano potuto pagare per tale titolo. Similmente restano nulle e prive di efficacia giuridica le ipoteche e tutte le altre garanzie date dal debitore. Dichiarato quindi il fallimento, i creditori dovranno a norma dell'art. 758 Codice Comm. insinuare i loro crediti primitivi ridotti di qualunque eventuale acconto versato sulla percentuale del concordato preventivo.

A differenza della procedura ordinaria del concordato posteriore al fallimento ove, per effetto dell'art. 845 del Cod. di Comm., in caso di annullamento, i creditori che riscossero un acconto della percentuale, devono insinuare nel nuovo fallimento

del debitore i loro crediti ridotti della quantità corrispondente al dividendo riscosso, nel concordato preventivo, in caso di annullamento, qualunque pagamento in conto della percentuale, deve essere imputato al capitale intero.

Questa necessità s'impone pel fatto che il legislatore, non intendendo accordare preferenze di sorta a nessun creditore, ha voluto dare egual trattamento tanto ai creditori antichi quanto a quelli nuovi, motivo per cui ha tagliato corto eliminando la duplicità di calcolo nella valutazione dello stesso credito.

Ad ogni modo il debitore non ha nessun diritto di ripetere quanto dovè preventivamente pagare a causa del concordato.

Art. 34. — Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento.

Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite, il concordato non sia completamente eseguito, ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente.

Dichiarato il fallimento, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'articolo precedente.

A differenza del concordato posteriore al fallimento, in quello preventivo il legislatore ha vietata qualunque azione risolutiva pel mancato adem-

pimento degli obblighi assunti, perchè l'ha ritenuta assurda in questa procedura speciale, altrimenti si disconoscerebbe il carattere collettivo del concordato e si creerebbe la disuguaglianza fra creditori.

Ma se dopo avvenuta l'escussione del fideiussore ed esperimentate le altre garanzie convenute, i patti conchiusi col concordato non siano stati eseguiti, ogni creditore potrà rivolgersi al Tribunale, con analogo ricorso, chiedendo il fallimento del debitore, a mente dell'art. 687 Cod. Comm. (Vedi modello N. 34).

Art. 35. — Le disposizioni degli articoli 864, 866 e 867 del Cod. di Comm., per quanto siano applicabili, sono estese rispettivamente al Commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

Il Commissario giudiziale che si renda colpevole di negligenza è punito colla detenzione da un mese ad un anno e con multa estensibile a lire 300; però queste pene, a seconda le circostanze, possono essere applicate separatamente.

Il creditore che abbia stipulato col debitore o con altra persona vantaggi a proprio favore per il voto nel concordato, e che possa procurarsi, a suo speciale profitto, vantaggi a carico dell'attivo del debitore è punito colla detenzione sino ad un anno e con multa sino a lire 2000. Allora ha luogo:

1.° La reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori, dei beni o dei valori sottratti, e la restituzione, a chi di ragione, di quanto il creditore avesse indebitamente ricevuto.

2.° Il risarcimento dei danni nella somma che già fosse accertata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da provarsi.

3.° La nullità rispetto a tutti, anche rispetto al debitore, delle convenzioni particolari che fossero state conchiuse per procurare al creditore i vantaggi di cui abbia fruito.

Con queste sanzioni penali il legislatore ha voluto disciplinare il funzionamento del nuovo istituto giuridico impedendo al Commissario giudiziale di trascurare i doveri del suo ufficio, e cercando di eliminare lo sconcio che si sarebbe potuto verificare di veder stipulate a favore di uno o più creditori, condizioni più vantaggiose a danno degli altri, solo per favorire il debitore e fargli così evitare l'azione penale e le altre conseguenze derivanti dal fallimento.

II. — Procedura dei piccoli fallimenti.

Art. 36. — Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila, può chiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori.

La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7, 8 e 9.

Il Presidente nomina d'ufficio un Commissario giudiziale, il quale compie le sue fun-

zioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal Cancelliere al Pretore ed al Commissario.

La riforma apportata da questa legge al Libro III del Codice di Commercio, in ordine ai piccoli fallimenti, è abbastanza importante e si manifesta utilissima sotto un doppio aspetto. Nei rapporti del creditore, mentre non ha punto modificato il disposto dell'art. 687 codice suddetto, conservandogli il dritto di chiedere al Tribunale il fallimento del suo debitore, tuttochè questi sia in istato di cessazione dei pagamenti, ha agevolato di molto la procedura che ha resa assolutamente sommaria e quindi di facile e pronta soluzione, dando così agio al creditore stesso di poter recuperare quel poco che prima non poteva mai sperare.

Nei rapporti del debitore poi, tenuto conto che nelle microscopiche aziende *(se così possano chiamarsi)* il cui totale passivo non oltrepassi le lire 5000, gli esercenti in generale, sebbene operino atti di commercio, non sono commercianti veri e proprii, ma bensì rivenduglioli, piccoli merciai e bottegai; ha esonorato costoro dal grave compito della tenuta obbligatoria dei libri, sul riflesso che i medesimi, per lo più persone analfabete, non possono permettersi il lusso della spesa occorrente per retribuire un contabile, quando appena giungono a ritrarre dal loro lavoro lo stretto necessario pei bisogni loro e delle rispettive famiglie.

Il progresso della civiltà, nei tempi che attraversiamo, ha fatto sì che questa provvida legge fosse venuta a lenire le condizioni troppo difficili dell'odierna vita commerciale, ed a beneficare l'oppresso e meschino lavoratore, garentendo in pari tempo gl'interessi dei creditori e cominando sanzioni penali al debitore che volesse abusare della bontà della legge stessa, sfruttandone indecorosamente i vantaggi a suo profitto con danno altrui.

Il montare del passivo, quando non eccede le lire 5000, nella totalità, determina, a favore del piccolo commerciante, una procedura fallimentare, ben diversa da quella finora seguita, che lo esonera da tante gravi responsabilità le quali non si addicono punto alla meschina esistenza di lui.

La procedura dei piccoli fallimenti differisce da quella del concordato preventivo in questo cioè: nella prima il debitore chiede l'applicazione di un giudizio speciale di esecuzione che rivolge ad esclusivo vantaggio del creditore gli avanzi di una meschina attività; mentre nella seconda il debitore implora un beneficio di legge, del quale si debba mostrare meritevole.

In seguito a ricorso del debitore, il Presidente del Tribunale nomina un Commissario giudiziale che nel compiere le sue funzioni, è sottoposto alla direzione e vigilanza del Pretore del mandamento in cui il debitore stesso esercita il suo commercio.

Il Cancelliere del Tribunale comunica il provvedimento di cui si tratta al Pretore ed al Commissario giudiziale. (Vedi modelli N. 35, 36, 37).

La presentazione di questo ricorso paralizza l'azione esecutiva di qualsiasi creditore, ad eccezione di quelli privilegiati per tributi ed imposte sui mo-

bili ed immobili del debitore, e mentre a questi conserva l'amministrazione dei suoi beni, vieta poi tutti quegli atti che importano modificazione, alterazione, riduzione o distrazione delle attività patrimoniali.

Il ricorso di cui sopra non dev'essere corredato, come pel concordato preventivo, di alcun documento, nè accompagnato dal deposito dei registri perchè, come è detto avanti, non è più obbligatoria la tenuta di questi ai piccoli commercianti il cui passivo non eccede le lire 5000. Solo nella esposizione dei fatti il debitore deve accennare l'ammontare totale del suo passivo con l'indicazione di ciascun creditore e del credito rispettivo.

La scelta del Commissario è rimessa al prudente arbitrio del Presidente il quale, all'uopo, potrà servirsi dello stesso albo dei curatori dei fallimenti, e valutare le circostanze per tale nomina che, per analogia alla disposizione dell'art. 4 di questa legge, non potrà mai cadere su alcuno dei creditori.

Limitata così l'opera del Presidente del Tribunale, lo svolgimente dell'ulteriore pratica è demandato al Pretore.

Art. 37. — Il Pretore convoca i creditori e il Commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in Pretura ed alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

Nell'adunanza il Commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

Questi presenta le sue proposte di concordato.

Sorgendo contestazioni, il Pretore procura di conciliarle. Non riuscendo, le risolve quale arbitro amichevole compositore.

Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all'art. 14 e osservato il disposto dell'articolo 15.

Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al Pretore o al Commissario giudiziale, per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera.

Appena ricevuta la comunicazione del Cancelliere del Tribunale a norma dell'articolo precedente, il Pretore viene investito di nuove attribuzioni per lo espletamento della pratica nelle procedure dei piccoli fallimenti.

Egli dunque emette un decreto col quale fissa il giorno e l'ora in cui devono comparire i creditori, il debitore ed il Commissario dinanzi a lui, nell'ufficio di Pretura.

Il termine per la convocazione non deve eccedere i 30 giorni dalla data del suddetto decreto. (Vedi modello N. 39).

Nel silenzio della legge, è a sottintendersi che la convocazione di cui si tratta debba avvenire a seguito di avviso spedito, a cura del Cancelliere della Pretura, coi fondi a somministrarsi dal debitore, e ciò per analogia al disposto degli articoli 5 della

legge stessa e 906 Cod. Comm. Difatti sarebbe strana una procedura differente, perchè non si comprende in quale altro modo ciascun creditore potrebbe avere legale conoscenza del provvedimento del Pretore.

Innanzi a questi dunque, nel giorno fissato come sopra, dovranno comparire il debitore ed il Commissario; ed i creditori possono intervenire di persona, o dare il voto di adesione per telegramma autenticato da notaio, o per lettera.

Il Commissario deve fare una relazione sulla condotta del debitore e sulle di lui condizioni economiche.

Tale relazione dovrà essere scritta, affinchè se ne possa avere sempre memoria in qualunque evenienza tanto da parte delle autorità, quanto da parte degli interessati; certamente la relazione orale non avrebbe nessuna efficacia, perchè di essa non rimarrebbe alcuna traccia dopo l'adunanza.

Il debitore fa le sue proposte ed i creditori danno il loro voto.

La maggioranza per la validità del concordato va determinata nei modi stabiliti dall'art. 14.

Se avvengono contestazioni il Pretore le concilia, e non riuscendo le risolve quale arbitro compositore.

L'intervento del Pretore dunque non è demandato solo per la tutela dell'ordine nell'adunanza, ma è richiesto anche per conciliare prima, o definire poi qualsiasi possibile contestazione allo scopo di troncare eventuali litigi che sarebbero causa di sperpero di danaro e perdita di tempo.

Il concetto informatore della legge sta nell'assoluta brevità del tempo in cui devono svolgersi le pochissime operazioni richieste da questa procedura, motivo per cui nessuna omologazione occorre

per la validità del concordato dovendo il Pretore eliminare ogni possibile nullità col risolvere le eventuali contestazioni, con l'interdire il voto alle persone accennate nell'art. 15, e col vegliare affinchè le richieste formalità siano eseguite.

Art. 38. — Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione delle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal Commissario giudiziale al Procuratore del Re.

L'azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto pel titolo di bancarotta fraudolenta.

Di quanto accade nell'adunanza, il Cancelliere della Pretura dovrà stendere analogo processo verbale su carta bollata di lire 2,40.

Se il concordato abbia luogo, il verbale di cui si tratta, previa inscrizione nel repertorio, dev'essere sottoposto alla formalità della registrazione, (articoli 113 legge reg. 126 tariffa registro, 41 presente legge); ma se il concordato non viene conchiuso, non occorre tale formalità perchè il verbale non contiene alcuna stipula di obbligazione, ma si riduce ad un atto non preveduto dalla tariffa anzicennata e quindi suscettibile dell'esenzione di cui all'art. 153 N. 6 legge registro. (V. modello N. 39).

Il detto verbale, spedito in copia, è trasmesso al Procuratore del Re, insieme alla relazione del Commissario, e ciò a cura di quest'ultimo.

La dizione dell'articolo intestato non va interpre-

tata nel senso di trasmettere il verbale originalmente al Procuratore del Re, e ciò per diverse ragioni.

Innanzi tutto occorre osservare che trattandosi di atto di competenza del Pretore, deve rimanere depositato nell'archivio di quella Cancelleria, onde se ne possano, da chiunque vi abbia interesse, rinvenire le tracce in qualunque tempo, anche posteriore; e ciò in omaggio al principio sancito dagli articoli 153 legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 e 22 e 23 Regolamento 10 dicembre 1882, N. 1103.

In secondo luogo, perchè lo scopo del legislatore è stato quello di sottoporre all'esame del capo della polizia giudiziaria gli atti di chiusura della procedura suddetta solo per metterlo in grado di osservare se vi siano o meno elementi per iniziare l'esercizio di un'azione penale dipendente da bancarotta fraudolenta, per la qual cosa non occorre l'esibizione originale del verbale del concordato.

Art. 39. — Il verbale di concordato, redatto dal Cancelliere della Pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio, è senz'altro esecutivo in confronto del debitore, dei coobbligati e dei fideiussori. Al detto concordato si applica il secondo alinea dell'art. 25.

Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal Commissario giudiziale o dalla persona delegata

dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime, o, in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori.

L'onorario dovuto al Commissario giudiziale è liquidato dal Pretore e vi si applicano le norme dell'art. 24.

Se le proposte di concordato sono respinte, o il concordato annullato nel termine e nei motivi stabiliti all'art. 32, o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell'art. 816 del codice di commercio, il debitore è considerato fallito.

La pubblicazione del verbale di concordato in questa procedura è uguale a quella della sentenza di omologazione del concordato preventivo (vedi annotazione all'articolo 22) colla differenza che nel primo le copie ed estratti e gli atti di affissione vanno esenti da bollo (art. 41 legge presente), mentre nel secondo è obbligatoria tale formalità (art. 3 legge 29 giugno 1882).

Anche in questa procedura la legge ha conservata la integrità di qualsiasi dritto a favore dei creditori pel recupero della differenza del credito contro i coobbligati ed i fideiussori, dando a costoro poi il dritto d'intervenire nell'adunanza dei creditori per proporre quelle osservazioni che saranno del caso.

Ma se il concordato non ha luogo, la procedura si chiude con la liquidazione e ripartizione dell'attivo a praticarsi dal Commissario o da qualcuno dei

creditori, delegato dalla maggioranza. (Vedi modello N. 40 e 41).

Le norme per la liquidazione dell'attivo potranno essere determinate dalla detta maggioranza dei creditori, od in difetto si applicheranno quelle stabilite dal codice di procedura civile per la vendita dei beni dei minori (art. 816 e seguenti Cod. Proc. Civ.)

L'onorario del Commissario va liquidato dal Pretore secondo le norme sancite dall'art. 24 (vedi annotazione al detto articolo).

Può darsi infine il caso che il concordato nella procedura dei piccoli fallimenti, non abbia luogo per difetto di maggioranze, ovvero sia annullato per esagerazione dolosa del passivo o dissimulazione di una parte dell'attivo, o sia concluso mentre il debitore si trovava già condannato per furto, frode, truffa, falso, appropriazione indebita, prevaricazione nella gestione di pubblico danaro o bancarotta fraudolenta. Nelle ipotesi suespresse il debitore è dichiarato fallito. Questa dichiarazione di fallimento però non importa seco alcun procedimento penale, tranne il caso in cui si verifichi il reato di bancarotta fraudolenta; ma limita le sue conseguenze alla incapacità giuridica del debitore a fare determinati atti; e a poter coprire uffici, cariche ed impieghi pubblici (p. esempio esclusione dall'ufficio di giurato, di conciliatore, di consigliere comunale e provinciale; interdizione del dritto all'elettorato politico, amministrativo e commerciale ecc.).

Art. 40. — Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cin-

quemila il Pretore rimette la conoscenza dell'affare al Tribunale.

Questo, sentito il debitore in Camera di Consiglio, provvede in conformità degli articoli 3, 4 e 10.

La procedura fin qui accennata, assumerà altra forma, cioè sarà regolata dal titolo III del Codice di Commercio, qualora durante lo svolgimento di essa, e prima della votazione del concordato, risulti che il passivo ecceda le lire 5000.

A tal uopo il Pretore deve immediatamente spogliarsi di qualsiasi giurisdizione, e con relativo decreto, affermando la propria incompetenza, deve trasmettere gli atti al Tribunale per l'ulteriore corso della procedura normale. (Vedi modello N. 42).

Il Tribunale in tal caso deve, in Camera di Consiglio, sentire il debitore ed invitare costui a corredare la sua istanza dei documenti richiesti dall'art. 2. (Vedi modello N. 43).

In seguito a che, vagliate le circostanze di fatto e riscontrato che non vi ostino gli impedimenti di cui è cenno all'art. 3, ordina la convocazione dei creditori e da gli altri provvedimenti di cui all'art. 4; in caso contrario dichiara il fallimento del debitore.

Art. 41. — Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all'infuori del verbale di concordato.

Scopo principale del legislatore era quello di esonerare da qualsiasi spesa i piccoli commercianti che si trovino in dissesto quando intendono iniziare la procedura di cui si tratta; motivo per cui ha data l'esenzione dalle formalità di bollo e registro in tutti gli atti procedurali ad eccezione del verbale di concordato.

E così il decreto del Pretore, la relazione del Commissario, le lettere o telegrammi di adesione dei creditori, le copie ed estratti del verbale di concordato, i certificati di affissione e qualunque altro atto inerente a questa procedura può benissimo essere redatto in carta libera senza alcuna prenotazione a debito.

La legge però tace su tre punti cioè: sulle spese occorrenti per la comunicazione del decreto pretoriale di convocazione di creditori, su quelle per la tassa d'inserzione del verbale di concordato nel bollettino degli annunzî legali, e sui dritti di Cancelleria e quelli d'usciere.

Trattandosi di spese concernenti dritti di terzi, il debitore è tenuto a pagarle a misura che si compiono gli atti relativi, e poichè l'esecuzione di questi è demandata al Cancelliere della Pretura, è ovvio il desumere che il medesimo, per analogia al disposto dell'art. 5, appena pervenuta la partecipazione della Cancelleria del Tribunale di cui all'articolo 36, deve invitare il debitore ad eseguire un deposito sufficiente per metterlo in grado di sostenere le spese suindicate, deposito che potrebbe determinarsi in una trentina di lire.

III. — Disposizioni comuni.

Art. 42. — Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'art. 1 o 36, il tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformità dell'articolo 36.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il Tribunale nomina il Commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al

fallimento esistenti presso la Cancelleria od il curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile.

1.° Ed è abrogato l'istituto della moratoria. Nell'annotazione dell'art. 1 abbiamo fatto rilevare quali sieno i vantaggi di quest'abolizione e perciò crediamo inutile ripeterli qui.

Ci occuperemo solamente dello svolgimento delle procedure fallimentari. Come è cenno all' annotazione all' art. 36 quando il passivo non eccede le lire 5000, il commerciante dissestato non è più sottoposto all'antica procedura normale del fallimento, ma il suo dissesto sarà regolato da una procedura nuova più sommaria e di maggior utilità pratica.

Innanzi tutto l' art. 684 Cod. Comm. viene così ad essere modificato nel senso che non possa più il Tribunale *di ufficio* dichiarare il fallimento del debitore quando si riscontra il caso in esame.

Però non sempre il Tribunale potrà essere in grado di conoscere preventivamente il passivo del commerciante debitore quando il creditore, per effetto dell'art. 687 Codice suddetto, inoltra ricorso per dichiarazione di fallimento.

E allora 2 saranno le soluzioni: o dovrà essere sentito il debitore in Camera di Consiglio (art. 688 Cod. Comm.) invitandolo a presentare l'elenco dei creditori; ovvero dovrà essere dichiarato il fallimento, salvo poi a revocarne la relativa sentenza sul ricorso del fallito, del curatore o di chiunque altro vi abbia interesse, appena sarà accertato che il passivo è inferiore alle lire 5000, con la nomina di un Commissario giudiziale ed i provvedimenti di cui all'art. 36. (Vedi modelli N. 44 e 45).

2.° E qui sorge una grave questione relativa al recupero delle spese prenotate a debito.

In fatti iniziata la procedura ordinaria del fallimento, quando mancano le attività, gli atti procedurali vanno prenotati a debito a seguito di analogo decreto del Giudice delegato (art. 914 Codice Commercio e 79 del regolamento relativo).

Dunque, non sapendo prima la entità del passivo, il Tribunale dichiara il fallimento, e, in omaggio alle suddette disposizioni, l' Erario dello Stato dovrà sostenere l'anticipo delle spese occorrenti per la pubblicazione della relativa sentenza e per gli atti posteriori.

Ma quando la detta sentenza fallimentare viene ad essere revocata, per effetto dell'eseguità del passivo, quale sarà la condizione dell'Erario pel recupero delle spese annotate a debito?

La disposizione dell'art. 809 Cod. Comm. statuisce che le spese di cui si tratta vanno prelevate dai fondi disponibili appena comincia la liquidazione delle attività cadute nel fallimento.

Nel caso in esame non solo non vi è liquidazione di attivo, la quale, se potrà compiersi, sarà fatta dal Commissario o da uno dei creditori in sede estranea a quella del Tribunale, ma anche vi può essere il caso della conclusione di un concordato.

Ed allora contro chi potrà l'Erario spiegare la sua azione? Contro il fallito? No, perchè ciò sarebbe un arbitrio dal momento che il debitore viene ingiustamente ad essere danneggiato da un fatto non dipendente dalla sua volontà. Contro il creditore istante? Neanche, perchè questi non ha altro obbligo se non quello di presentare un foglio di carta bollata per la sentenza che provoca col suo

ricorso. (Vedi circolare litografata Ministero Grazia Giustizia 25 ottobre 1883 N. 28421 e Normale 235 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* Demanio e Tasse 1883).

Il difetto sta dunque nella legge che non ha dato al riguardo norme precise, e perciò, a nostro modesto avviso, opiniamo che fino a quando non sarà provveduto diversamente l'articolo di credito inscritto al campione del Tribunale debba andare annullato come se si trattasse di fallimento chiuso per inesistenza di attivo.

3.° Altra questione non meno grave ed importante, che si presenta al riguardo, è quella relativa alle spese occorrenti per la sentenza di revoca del fallimento e relativa pubblicazione a norma dello art. 912 Cod. di Comm., nel caso che il passivo sia posteriormente riconosciuto inferiore alle lire 5000.

L'articolo intestato richiede come condizione essenziale, per tale revoca, la istanza del debitore, del curatore, o di chiunque altro vi abbia interesse. Ciò posto è evidente che la revoca di cui si tratta mira ad uno scopo essenzialmente privato e non costituisce quindi un fatto d'ordine pubblico; donde ne consegue che l'interessato deve presentare analoga istanza su carta filogranata di lire 3,60 e provvedere anche la carta bollata per la sentenza a pronunziarsi dal Tribunale, a meno che non si faccia ammettere al gratuito patrocinio.

In ordine alla pubblicazione poi si osserva che dessa non è che il complemento della sentenza di revoca, e cioè quella formalità richiesta per il perfezionamento degli effetti giuridici derivanti dalla sentenza stessa; e quindi dev'essere praticata a spese del richiedente, non potendo essere eseguita di ufficio.

Ma si potrebbe obbiettare che per effetto dell'articolo 41 di questa legge, tutti gli atti e documenti della procedura dei piccoli fallimenti, ad eccezione del verbale di concordato, sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Questa tesi, però non ci sembra applicabile al caso in esame.

Difatti non può sconoscersi che nella trasformazione che subisce il procedimento, lo stadio della procedura speciale regolata dagli art. 36 a 41 di questa legge comincia a sussistere solo dopo la sentenza revocativa del fallimento; e che la pubblicazione di questa, essendo parte integrante della stessa, non può esser compresa fra gli atti cui accenna il detto art. 41.

Ma anche a volere ammettere la tesi contraria, deve considerarsi solo questo che se il legislatore ebbe di mira l'economia delle spese a favore del debitore, la sua liberalità deve limitarsi al solo esonero dalle tasse di bollo e registro, ma non può ledere i dritti dei terzi derivanti dagli atti occorrenti per eseguire la pubblicazione suddetta a norma dell'art. 912 Cod. Commercio.

E così i dritti degli uscieri, quelli spettanti alla Cancelleria per le copie della sentenza, giusta l'articolo 1 legge 8 agosto 1895 N. 556, e la tassa di inserzione nel bollettino degli annunzi legali devono per necessità esser pagati da chi ha interesse di ottenere la revoca, senza di che le formalità della pubblicazione non potrebbero essere compiute e quindi la sentenza revocativa del fallimento, non avrebbero alcun effetto.

Art. 43. — Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione di fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purchè all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire cinquemila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'articolo 42.

Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice non può essere proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto.

Nessuna annotazione va fatta a questo articolo che concerne le disposizioni transitorie, essendo la dizione abbastanza chiara e precisa.

Il debitore che si trova in istato di moratoria, all'attuazione di questa legge, ha facoltà di iniziare la procedura del concordato preventivo ottemperando agli articoli 1 e 2 senza che vi osti il disposto dell'art. 3.

Condizione essenziale per poter invocare il suddetto beneficio è quella del tempo, cioè che il periodo della moratoria non sia già scaduto, giacchè

altrimenti il debitore che non sia in condizione di giustificare al Tribunale la estinzione delle sue precedenti obbligazioni, è *ipso jure* in istato di fallimento per l'avvenuta cessazione dei pagamenti.

I fallimenti con un passivo non eccedente le lire 5000, già dichiarati prima dell'attuazione di questa legge, potranno essere revocati ad istanza del fallito, del curatore o di chi vi abbia interesse, con sentenza del Tribunale la quale dovrà essere pubblicata a senso dell'art. 912 Cod. Commercio.

Le condanne penali per bancarotta semplice, e le azioni in corso pei detti reati, restano quindi improduttive di effetti giuridici.

Parte II.

FORMULARIO

Modello N. 1.

Ricorso che si presenta al Tribunale per la convocazione dei creditori onde proporre un concordato preventivo.

Illustrissimi Signori Presidente e Giudici del Tribunale di

Roma

Il sottoscritto Alberto Zanoli, commerciante in cuoiami qui domiciliato al Circo Agonale N. 83, ha l'onore di esporre:

Che per effetto del fallimento della ditta Augugliaro e C. commerciante in calzoleria di qui, verso la quale il ricorrente è creditore di lire 18357,75; di cui lire 12357,75 importo di varie cessioni cambiarie, e lire 6000 importo di merci somministratele con regolamento cambiario, ha dovuto subire una scossa piuttosto sensibile nella sua posizione economica, in modo da non essere più a caso di sostenere il pagamento delle obbligazioni verso i suoi creditori diretti, di tal che è stato costretto di sospendere i pagamenti fin dal 17 aprile 1905.

Ed a prescindere da quanto sopra è esposto, essendosi l'altra notte, com'è notorio, incendiata la succursale dell'azienda posta in Tivoli a Via Adriano N. 43, il ricorrente ha dovuto subire un gravissimo danno che, per ora, approssimativamente si può determinare in lire 20 mila circa.

Volendo evitare le disastrose conseguenze d'un fallimento, ed avvalendosi del dritto concessogli dall'art. 1 legge 24 maggio 1903 N. 197, fa istanza a codesto Spett. Tribunale affinchè voglia disporre la convocazione dei creditori del ricorrente, onde questi possa proporre un concordato preventivo nella misura del 50 % garentito con fideiussione solidale del signor Pietro Fattiboni, pagabile in 2 rate semestrali eguali posticipate a contare dal giorno dell'omologazione del concordato.

(ovvero)

Si riserba il ricorrente di esporre i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, e ciò perchè non conosce attualmente la sua vera posizione economica, sia per non essere stato ancora liquidato il danno prodotto dall'incendio come sopra, sia perchè i registri della succursale andarono distrutti dall'incendio, onde non si è potuto completare neanche l'elenco dei creditori, per la qual cosa si chiede un congruo termine onde completarlo.

Si fa quindi istanza perchè siano emessi tutti i provvedimenti di cui all'art. 4 legge suddetta.

Esibisce con la presente:

1.° Due registri giornali concernenti la gestione fin dall'inizio del commercio, 2 giugno 1899, con dichiarazione che i giornali della succursale di Tivoli si sono bruciati.

2.° Un registro inventario relativo all'azienda in Roma.

3.° L'elenco dei creditori che si riserba di completare nel termine che gli sarà assegnato.

4.° Lo stato particolareggiato delle attività.

Roma, 20 aprile 1905.

ALBERTO ZANOLI
AVV. GUIDO BUSSETTI *Proc.*

Presentato nella Cancelleria del Tribunale di Roma addì 21 aprile 1905 e registrato al N. 8641 Registro Ricorsi.

MERCANTI, *V. Cancelliere.*

MODELLO N. 2.

Elenco dei creditori presentato dal commerciante Alberto Zanoli allegato alla domanda di concordato preventivo.

---

a) *Debiti ipotecari.*

1.° A Claudio Atzori di Cagliari domiciliato in Roma Via Rasella Num. 5, per mutuo ga-

rentito da ipoteca sulla casa a Via Serpenti giusta rogito del notaio Altarocca di Roma, 27 aprile 1901 . . L. 8.000,00 L. 8.000,00

b) *Debiti privilegiati.*

2.° A Bracci Costant., per pigioni scadute a tutto il corrente mese, e da scadere fino al 30 nov. 1905 termine della locaz. L. 870,00

3.° A Zanoli Ortensia, per pensione alimentare scaduta a 15 corr. mese giusta sentenza del Tribunale di Roma, 15 dicembre 1898 . . » 100,00

Totale L. 970,00 970,00

c) *Debiti chirografari. Effetti a pagare.*

4.° Alla ditta Claudio Calandra, Torino. Mia accettazione 10 corrente . . . . . L. 1.000,00

5.° Alla ditta Succ. C. Toesca, Torino. Mia accettazione 30 agosto corr. . . . . » 13.000,00

6.° A. L. & D. F.lli Mantovani, Parma. Mia accettazione 10 corrente . . . L. 11.500,00

Totale L. 25.500,00 25.500,00

A riportarsi L. 34.470,00

Riporto L. 34.470,00

d) *Debiti in conto corrente.*

7.° Alla Ditta Bondì & Piperno.
Mio dare saldo c/c . L. 5.280,00

8.° Alla Società Salernitana dei Cuoiami Salerno. c/c . . » 1.825,00

Totale L. 7.105,00 7.105,00

Totale generale L. 41.575,00

Dichiaro che il presente è vero e reale.

Salvo ad aggiungere gli altri creditori risultanti dal giornale incendiato come nel ricorso.

Roma, 20 aprile 1905.

ALBERTO ZANOLI.

(Deve scriversi su carta bollata di lire 1,20 e registrato colla tassa di lire 1,20).

MODELLO N. 3.

Stato delle attività alligato all'istanza per concordato preventivo sporta dal commerciante Zanoli Alberto.

1.° *Numerario in Cassa* . . L. 185,90

2.° *Portafoglio.* Effetti a riscuotere:

a) Da G. Vergeat, Milano, Accettazione scaduta a 25 marzo pp. come da relativo protesto. . . . . . . L. 2.812,00

A riportarsi L. 2.812,00 L. 185,90

Riporto	L. 2.812,00	L. 185,90
b) Da Meregaglia e Giacobino, Palermo. Accettaz. scaduta a 13 marzo pp. come da protesto .	» 6.970,25	
c) Da Ditta Augugliaro e C. Roma. Per diversi cessioni cambiarie non riscosse da debitori insolvibili	L. 12.357,75	
Totale	» 22.140,00	
da cui detratto il credito contro il fallito Augugliaro perchè inesigibile.	» 12.357,75	
si ha	L. 9.782,25	9.782,25
3.° *Monte merci* — Valore delle merci risultante da inventario provvisorio. .	L. 2.870,45	2.870,45
4.° *Mobili ed attrezzi* come dal detto Inventario .	L. 903,10	903,10

5.° *Immobili.*

Casa composta di 4 piani e 16 vani in abitato di Roma, vìa dei Serpenti 48 confinante a Nord coi beni di Tarugi Carlo, a Sud con le proprietà di Delfini Filippo, ad Est con la strada suindicata e ad Ovest col giardino della Banca d'Italia.

A riportarsi	L. 13.741,70

Riporto L. 13.741,70

Riportata in Catasto all'articolo 4978 col N.° di mappa $384/_3$ imponibile di lire 890, stimata per L. 20.000,00

Totale generale L. 33.741,70

N.B. Si omette fra le attività l'altro credito verso il fallito Augugliaro a norma del ricorso perchè inesigibile nell'intera somma di lire 6000.

Dichiaro che il soprascritto stato è vero e reale.

Roma, 20 aprile 1905.

ALBERTO ZANOLI.

Da scriversi su carta bollata di lire 1,20 e registrarsi colla tassa di lire 1,20.

MODELLO N. 4.

Certificato del Cancelliere del Tribunale concernente la prova della legale costituzione della Società « The Touscan Gas Company » da alligarsi all'istanza di concordato preventivo.

Il Cancelliere del Tribunale Civile e Penale di Ravenna

CERTIFICA

Che la Società Anonima « The Touscan Gas Company » avente sede principale in questa

città, è legalmente costituita per essere state adempiute tutte le formalità di cui è cenno nell'art. 97 Cod. Comm.

Affinchè consti si rilascia il presente a richiesta del Presidente di detta Società signor ing. Walter Andresen, da servire per uso giudiziario.

Ravenna, 17 maggio 1904.

Il Cancelliere
Pietro Benso.

Modello N. 5.

Certificato del Casellario giudiziale.

Il Cancelliere del Tribunale di Spoleto

CERTIFICA

Che a seguito delle più accurate e diligenti ricerche eseguite nel casellario giudiziario di questo Tribunale, col sussidio del repertorio di controlleria, non risulta che Leone Paolo di Carlo e fu Rita Solero nato nel comune di Norcia addì 18 giugno 1873, sia stato condannato per furto, frode, truffa, falso, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e prevaricazione.

Rilasciato il presente a richiesta dell'interessato da servire per uso giudiziale.

Spoleto, 15 giugno 1903.

Il Cancelliere
S. Lovere.

Visto: *Il Procuratore del Re*
C. Arena.

su carta di L. 2.40

Modello N. 6.

Certificato di solvibilità.

Il Cancelliere del Tribunale Civile e Penale di Verona

CERTIFICA

Che eseguite le opportune ricerche negli atti e registri di questa Cancelleria, non risulta che Carlo Lenti, commerciante domiciliato qui, sia stato dichiarato interdetto od inabilitato.

Risulta però che lo stesso fu dichiarato fallito da questo Tribunale, con sentenza 8 agosto 1896; ma tale procedura fu chiusa per omologazione di concordato al 20 %, e il Lenti con sentenza del detto Collegio 19 dicembre 1898 ha fatto dichiarare accertato legalmente l'adempimento di tutti gli obblighi assunti col detto

concordato e conseguì la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti.

Il presente si rilascia all'interessato per uso giudiziario.

Verona, 13 marzo 1904.

Il Cancelliere
OSCAR ZENOBI.

su carta di L. 3.60

MODELLO N. 7.

Sentenza di rigetto di domanda di concordato preventivo e di dichiarazione di fallimento (art. 3).

In nome di S. M.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Tribunale Civ. e Pen. di Modena, 1.ª Sezione promiscua composta dai signori

1. Cav. avv. Baldissera Procolo, *Presidente*
2. Avv. Tognetti Icilio } *Giudici*
3. Avv. Crisafulli Gino }

ha emesso in Camera di Consiglio la seguente

SENTENZA:

Letto il ricorso presentato dal commerciante in tessuti Sig. Bai Ettore qui domiciliato, Piazza

Capranica N. 87, portante la data 24 novembre 1903 col quale viene esposto che .... *(si indichino i fatti accennati nel ricorso)* per la qual cosa fa istanza affinchè il Tribunale voglia disporre la convocazione dei suoi creditori onde proporre il concordato preventivo.

Veduti i documenti allegati al detto ricorso.

Udito il P. M. il quale ha chiesto il rigetto della domanda pel fatto che il ricorrente trovasi annoverato fra le persone indicate nel 2.° alinea dell'art. 816 Cod. Comm.

Poichè sebbene siasi ottemperato dal ricorrente a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, egli non risulta meritevole dell'invocato beneficio del concordato preventivo, essendo stato condannato con Sentenza del Tribunale di Rovigo del 26 marzo 1900 alla pena di mesi dieci di reclusione pel reato di truffa in danno della Congregazione di Carità di quel Comune.

Poichè respingendosi la domanda di concordato preventivo il Tribunale deve senz'altro dichiarare il fallimento trovandosi il ricorrente in istato di cessazione di pagamento.

Visti gli art. 3 della legge 24 maggio 1903 N. 197, 683, 691 e 816 Cod. Comm. provvede come segue:

1.° Dichiara il fallimento di Bai Ettore commerciante in tessuti domiciliato in Modena a Piazza Capranica N. 87 e determina provvisoriamente la cessazione dei pagamenti al giorno 2 ottobre 1901.

2.° Ordina l'apposizione dei sigilli su tutti gli effetti e mobili del debitore nei sensi dell'art. 734 Cod. Comm.

3.° Delega alla procedura di questo fallimento il Giudice signor Rosmini avv. Edoardo.

4.° Nomina a curatore provvisorio del fallimento stesso il rag. Icilio Ponti.

5.° Determina il giorno 17 novembre 1903 ore 9 per la prima adunanza dei creditori nel solito locale di questo Tribunale onde procedere alla nomina dei componenti la delegazione di sorveglianza e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del Curatore.

6.° Concede ai creditori il termine di un mese da oggi per produrre nella Cancelleria di questo Tribunale le loro domande d'insinuazione di credito e i titoli creditorii a norma dell'art. 758 Codice Commercio.

7.° Fissa il giorno 30 dicembre 1903 ore 10 per procedere nel solito locale di giustizia alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ravenna addì 28 novembre 1903.

Procolo Baldissera
Icilio Tognetti
Crisafulli Gino.

Odoacre Zante, *Cancelliere.*

Pubblicata in Camera di Consiglio addì 28 novembre 1903.

O. Zante.

Modello N. 8.

Decreto con cui il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo, senza fallimento. (Art. 3).

Il Tribunale Civile e Penale d'Ivrea, unica sezione promiscua, composta dai signori

1. Allori Ugo — *Presidente*
2. Loreti Carlo } *Giudici*
3. Bozzi Tito }

ha pronunziato il seguente

DECRETO:

Letto il ricorso del commerciante Pietro Maldifani di qui in data 16 agosto 1903, col quale si chiede l'adunanza dei creditori onde deliberare su una proposta di concordato preventivo.

Veduti gli atti e registri alligati a detto ricorso.

Udito il P. M. il quale ha concluso perchè il ricorso stesso sia respinto.

Poichè il debitore che invoca il beneficio del concordato preventivo è tenuto di esibire con la istanza tanto l'elenco dei creditori e lo stato delle attività quanto i registri debitamente vidimati e regolarmente tenuti.

Poichè il ricorrente non solo non ha esibito lo stato delle attività nè ha giustificato di po-

tere in alcun modo garentire il pagamento della percentuale offerta del 45 % a favore dei creditori chirografari ma quando ha presentato i suoi registri non tenuti regolarmente per essersi violate le disposizioni dell'art. 23 Codice Commercio.

Poichè infine non risulta che il debitore si trovi in istato di cessazione di pagamenti.

Visto l'art. 3 Legge 24 maggio 1903 N. 197

DICHIARA

inammessibile il ricorso suddetto, ed ordina la restituzione dei libri al ricorrente.

Così deciso in Camera di Consiglio addì 19 Agosto 1903.

ALLORI UGO
C. LORETI
T. BOZZI.

CERVONE, *Cancelliere.*

MODELLO N. 9.

Decreto che ordina la convocazione dei creditori (art. 4).

Il Tribunale Civ. e Pen. di Salerno, 1.ª Sezione promiscua composta dai Signori

1. Cav. Avv. Lipari Carlo — *Presidente*
2. Avv. Manca Spiridione } *Giudici*
3. Avv. Laserra Guido }

ha emesso in Camera di Consiglio il seguente

DECRETO:

Letto il ricorso presentato dal commerciante Zabeo Sisto qui domiciliato con magazzino di paste alimentari in Piazza della Libertà numero 14 portante la data 17 giugno 1903 col quale espone... (*Riassumere i fatti esposti nel ricorso*).

Chiede quindi l'ordinanza di convocazione dei creditori onde proporre un concordato preventivo nella misura del 60 % garentito con la fideiussione solidale del Cav. Pietro Consonni; nonchè tutti gli altri provvedimenti di cui all'art. 4 della legge 24 maggio 1903 numero 197.

Udito il P. M. nelle sue conclusioni il quale nulla oppone in contrario circa l'accoglimento della detta istanza.

Poichè il ricorrente non si trova nelle condizioni cui è cenno nell'art. 3 della legge anzicennata.

Poichè da informazioni all'uopo assunte risulta che il fideiussore offerto è persona solvibilissima e che il medesimo ha fatto in questa Cancelleria il relativo verbale di obbligo, per cui la proposta di concordato può ritenersi seriamente garantita.

Visto l'art. 3 della legge 24 maggio 1903, numero 197.

Provvede come segue:

1.° Ordina che i creditori del ricorrente

signor Zabeo siano convocati pel giorno 20 luglio 1903 ore 10 nella Cancelleria di questo Tribunale, onde deliberare sulla domanda di concordato preventivo fatta dal detto debitore alla ragione del 60 % pagabile in 4 rate eguali semestrali posticipate dal dì dell'omologazione, e con la fideiussione solidale del sig. cav. Pietro Consonni.

2.° Nomina a Commissario giudiziale di questa procedura il ragioniere signor Bruno Chimirri.

3.° Assegna al Cancelliere di questo Tribunale un termine di giorni 10 da oggi per procedere alla pubblicazione e comunicazione del presente decreto nei sensi e modi stabiliti dall'art. 5 legge suddetta.

(ovvero)

4.° Concede al ricorrente un termine di giorni quattro da oggi per completare l'elenco nominativo dei creditori.

5.° Ed ordina che il presente decreto sia a cura del Cancelliere di questo Tribunale pubblicato anche sul giornale « *Il Commercio di Milano* » coi fondi a depositarsi dal debitore.

Così deciso in Camera di Consiglio del Tribunale di Salerno 22 giugno 1903.

C. Lipari
S. Manca
G. Laserra.

Bevilacqua, *V. Cancelliere.*

Modello N. 10.

Annotazione del decreto di convocazione dei creditori, a farsi sui registri del debitore immediatamente dopo l'ultima scritturazione. (Art. 4.)

Visto, con decreto 22 giugno 1903, il Tribunale di Salerno ha disposto la convocazione dei creditori di Zabeo Sisto pel giorno 20 luglio 1903 onde deliberare in merito alla proposta di concordato preventivo al 60 %.

Salerno, 23 giugno 1903.

Il Giudice delegato
E. Sorbi.

M. Abate, *V. Cancelliere.*

Modello N. 11.

Verbale di restituzione dei libri a favore del commerciante Zabeo, presentati nella procedura di concordato preventivo. (Art. 4).

L'anno 1903 addì 24 giugno in Salerno.

Innanzi il sottoscritto Vice Cancelliere del Tribunale di Salerno, delegato alla sezione commerciale

È COMPARSO:

Il signor Zabeo Sisto commerciante qui domiciliato, assistito dal Procuratore signor av-

vocato Vincenzo Cesareo; ed ha chiesta la restituzione dei libri depositati colla domanda di concordato preventivo.

Il sottoscritto Vice Cancelliere ha consegnato al Zabeo:

1.º Un libro giornale ecc..... *(si descriva)*

2.º Un libro inventari ecc.......

Ritirati tali libri dal richiedente, dopo eseguite le vidimazioni di cui all'art. 4 legge 24 maggio 1903, il medesimo rilascia quietanza a discarico della Cancelleria del Tribunale.

Ed a lettura e conferma, il presente viene sottoscritto dagli intervenuti.

Sisto Zabeo
Avv. Vincenzo Cesareo.

Michele Abate, *V. Cancelliere.*

Su carta da bollo di lire 3,60.

Modello N. 12.

Decreto del Giudice delegato per determinazione della somma da depositarsi dal debitore (art. 5).

Il Giudice del Tribunale di Bari delegato alla procedura del concordato preventivo di Losasso Pasquale.

Veduti gli atti della procedura suindicata, e ritenuto che per il numero cospicuo dei creditori da convocare e per la residenza all'estero della maggior parte di essi, occorrono spese non lievi.

Visto l'art. 5 legge 34 maggio 1903.

Determina

In lire cento la somma a depositarsi dal debitore Losasso Pasquale, per mettere in grado la Cancelleria del Tribunale a sostenere la spesa occorrente per gli atti procedurali.

Ed ordina al suddetto Losasso di versare prontamente tale somma nella stessa Cancelleria a titolo di deposito giudiziario.

Bari, 19 giugno 1903.

Il Giudice delegato
G. MILCOVICH.

A. MUSCI.

Da scriversi su carta non bollata perchè va alligato nell'incartamento amministrativo.

MODELLO N. 13.

Avviso che il Cancelliere comunica ai creditori (art. 5).

Il Cancelliere del Tribunale Civile e Penale di Salerno, in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge 24 maggio 1903 N. 197.

RENDE NOTO

Al signor Murari Guglielmo domiciliato in Bari creditore del commerciante Zabeo Sisto di Salerno Piazza della Libertà N. 14.

Che avendo, quest'ultimo, chiesto di addivenire coi suoi creditori ad un concordato preventivo alla ragione del sessanta per cento paga-

bile in quattro rate eguali semestrali posticipate dal dì della omologazione, con la fideiussione solidale del signor Cav. Pietro Consonni, il Tribunale con Decreto 22 corrente ha disposta la convocazione dei creditori del Zabeo pel giorno 20 luglio 1903 ore 10 in questa Cancelleria onde deliberare sulla detta proposta, ed ha nominato a Commissario giudiziale il signor Rag. Bruno Chimirri.

Salerno, 28 giugno 1903.

Il Cancelliere del Tribunale
MICHELE TARANTINO.

MODELLO N. 14.

Estratto per l'inserzione del Decreto di convocazione dei creditori, nel foglio degli annunzi legali (art. 5).

Il Tribunale di Salerno con Decreto 22 corrente, sull'istanza del commerciante Zabeo Sisto, ha disposta la convocazione dei creditori di costui pel giorno 20 luglio 1903 onde deliberare sulla domanda di concordato preventivo in ragione del 60 % pagabile in 4 rate eguali semestrali con la fideiussione del signor Pietro Consonni; ed ha nominato Commissario giudiziale il Rag. signor Bruno Chimirri.

Per estratto conforme ad uso della inserzione.

Salerno, 27 giugno 1903.

Il Cancelliere
SISTO GRANELLI.

su carta bollata di L. 1,20.

MODELLO N. 15.

Nota di trascrizione all'Ufficio delle Ipoteche (art. 5).

Ufficio delle Ipoteche di Salerno — Nota di Trascrizione richiesta dal Cancelliere del Tribunale di Salerno signor Carlo Zito, per effetto dell'art. 5 Legge 24 maggio 1903 N. 197, del Decreto del Tribunale di detta Città in data 22 corrente con cui fu disposta la convocazione dei creditori del signor Zabeo Sisto commerciante domiciliato in Salerno, il quale ha chiesto di addivenire ad un concordato preventivo in ragione del 60 %.

L'adunanza è fissata pel 20 luglio 1903 ore 10, ed a Commissario giudiziale fu nominato il Rag. Chimirri Bruno.

Salerno, 26 giugno 1903.

Il Cancelliere del Tribunale: C. ZITO.

MODELLO N. 16.

Ricorso e provvedimento concernente autorizzazione a mutuo od altri atti di cui è cenno nel 2.° capoverso dell'art. 9.

Ill.mo signor Giudice del Tribunale di Orvieto delegato al concordato preventivo di Marco Bressani.

Il sottoscritto Marco Bressani commerciante in ferrarecce domiciliato a Città della Pieve, espone:

Che avendo fatto istanza a codesto Spettabile Tribunale onde fruire del beneficio del concordato preventivo la cui percentuale egli si propone di pagare in contanti a favore dei propri creditori, e mancandogli una certa somma per poter tanto praticare, ha trovato modo di combinare un'operazione finanziaria mercè la quale il Banco di Napoli (sede di Perugia) gli mutuerebbe la somma di lire 1000 con ipoteca sullo stabile indicato nello stato delle sue attività.

Rivolge quindi istanza a V. S. Ill.ma perchè lo autorizzi alla stipulazione del detto contratto di mutuo a condizione che la somma mutuata sia depositata giudizialmente onde pagare con la stessa la percentuale ai suoi creditori fino alla concorrenza di quanto loro potrà spettare.

E con perfetta osservanza.

Orvieto, 25 agosto 1903.

MARCO BRESSANI
AVV. ATTILIO MAIORINI, *Proc.*

Il Giudice Delegato.

Letto il ricorso che precede, e ritenuto che s'impone la necessità di dover ricorrere ad un mutuo od all'alienazione delle attività del ricorrente onde mettere costui in condizione di poter

far fronte al pronto pagamento della percentuale offerta ai creditori appena la sentenza omologativa del concordato diventa irrevocabile. Poichè col versamento della somma a mutuarsi, nella cassa dei depositi giudiziari, viene in modo assoluto garentita l'impedimento di qualsiasi frode o trafugamento a danno dei creditori.

Visto l'art. 9 legge 24 maggio 1903, N. 197.

AUTORIZZA:

Il ricorrente Marco Bressani a contrarre il mutuo di lire 1000 col Banco di Napoli ecc., concedendo ipoteca sulla casa in abitato di Città della Pieve ecc. ecc., a condizione che la somma a ritirarsi in lire 1000 sia dal creditore mutuante Banco di Napoli versata giudizialmente alla cassa postale di questa città, a disposizione della massa creditoria.

Orvieto, 26 agosto 1903.

Il Giudice delegato
F. CATASTINI.

ZOFFOLI, *Cancelliere.*

Scritta su carta bollata di lire 3,60 ed esente dalla registrazione.

MODELLO N. 17.

Rapporto del Commissario giudiziale (art. 11).

Agli Ill.mi signori Presidente e Giudici del Tribunale di Pavia.

Il sottoscritto onorato dallla fiducia di codesto Collegio nella scelta a Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo iniziato dal commerciantie Ugo Barbieri, mentre rende vive e sentite grazie a codesto Onorevole Collegio per la preferenza datagli si pregia di riferire quanto segue:

Ottemperando alle prescrizioni dell'art. 11 della legge 24 maggio 1903, N. 197, non ha mancato di fare gli opportuni riscontri sull'elenco dei creditori del Barbieri e sullo stato delle attività, e tutto ciò con la scorta del registro giornale, del mastro e dell'inventario, ed è lieto poter dichiarare che il detto signor Barbieri ha con la massima esattezza e puntualità riportata la sua vera posizione economica sugli elenchi anzicennati, e che per quante indagini abbia praticate il sottoscritto non gli è riuscito accertare che vi sia stata alterazione nell'attivo o passivo.

Certa cosa è che assunte le opportune informazioni dalla voce pubblica, dal Sindaco e dall'arma dei R. R. C. C., tutti sono stati con-

cordi nell' affermare che il signor Barbieri ha serbata e serba una condotta morale incensurabile e che solo per essere stato vittima del fallimento del marchese signor Giovanni Diana si trova nell'attuale dissesto.

Il Barbieri senza propri capitali iniziò il suo commercio fin dal 1884 in seterie, e mercè un' abilità sorprendente anzi fenomenale seppe gradatamente col suo onesto lavoro ingrandire la propria azienda tanto da fare lauti guadagni e porsi a mercanteggiare a contanti.

Come è noto a codesto Tribunale, avvenuto nel 1900 il fallimento del banchiere suddetto signor Diana chiuso per insufficienza di attivo il povero Barbieri dovè subire la grave perdita della considerevole somma di lire 60 mila che precariamente aveva depositata alla detta Banca il giorno prima del *crac,* onde la di lui posizione economica rimase seriamente scossa.

D'allora in poi le sue condizioni sono andate sempreppiù peggiorando, e il furto patito 3 mesi fa ad opera del pregiudicato Silvio Parodi, finì per metterlo al colmo del suo dissesto.

L'attività attualmente posseduta dal Barbieri, in caso di liquidazione per fallimento, potrebbe dare ai di lui creditori il 30 % circa, ma egli sobbarcandosi a immenso sacrificio offre il 60 % validamente garentito dalla fideiussione del signor Domenico Mei persona solvibilissima.

Tenuto conto delle suesposte ragioni sono di avviso che i creditori possano con grandissimo

e serio vantaggio loro, accettare la proposta del Barbieri.

Pavia, 17 maggio 1904.

Il Commissario Giudiziale
Rag. Ugo Innocenti.

Presentato in Cancelleria del Tribunale addì 17 maggio 1903.

Gambarivi, *V. Cancelliere.*

Modello N. 18.

Procura di un creditore per farsi rappresentare all'adunanza (art. 12).

In calce all'avviso per lettera e per telegramma ricevuto dal Cancelliere, basterebbe scrivere le seguenti parole:

« Delego il signor avv. X a rappresentarmi
« nell'adunanza di cui è cenno nell'avviso che
« precede, facultandolo a dare in mio nome e
« per mio conto l'adesione al concordato ».

Data ....

Firma ....

Modello N. 19.

Mandato del debitore per farsi rappresentare nell'adunanza dei creditori (art. 12).

Al signor Avv. Natale Scianatico, Cremona.

Trovandomi ammalato sofferente di gotta, e non potendomi muovere, col presente mandato

speciale vi nomino e costituisco mio procuratore affinchè vogliate comparire dinanzi il Tribunale di Cremona, nell'adunanza dei miei creditori indetta pel giorno 19 ottobre 1903, ed ivi a mio nome fare la seguente proposta di concordato preventivo: « *Si offre ai miei creditori a saldo di ogni loro avere, il quarantacinque per cento in contanti pagabile all' atto della omologazione che sarà data dal Tribunale al detto concordato* » proposta che viene garentita dal deposito del corrispettivo già eseguito nella cassa postale dei depositi giudiziari di codesta città, accreditato nel libretto di conto corrente della Cancelleria del Tribunale.

All'uopo vi conferisco tutte quelle altre facoltà necessarie per la conclusione del concordato di cui si tratta, e ritengo fin da ora per rato e fermo tutto il vostro operato senza bisogno di ulteriore atto di ratifica.

Casalbuttano, 28 ottobre 1903.

DOMENICO PASCAZIO.

NB. Questa procura va scritta su carta da bollo di lire 3,60, e la firma del mandante deve portare l'autenticazione notarile.

MODELLO N. 20.

Verbale di 1.ª adunanza dei creditori del commerciante Sig. Aniceto Brozzi per la conclusione del concordato preventivo (art. 12).

L'anno 1903 addì 27 luglio nella Cancelleria del Tribunale di Lucca.

Innanzi a Noi avv. Gabriele Beonio Giudice del Tribunale suddetto, delegato alla procedura del concordato preventivo del commerciante Brozzi Aniceto, assistiti dal V. Cancelliere sottoscritto.

Essendo questo giorno fissato dal Tribunale suddetto con decreto 29 giugno p.p. per la convocazione dei creditori del suindicato commerciante onde procedere all'accettazione o meno della proposta di concordato preventivo.

Ed avendo il Cancelliere di questo Tribunale ottemperato a quanto prescrive l'art. 5 della legge 24 maggio 1903 N. 197.

Fatti chiamare gl'interessati

Sono comparsi:

1.° Il sig. Brozzi Aniceto, debitore.

2.° Il signor Rigobon Davide, fideiussore solidale.

3.° Il Commissario giudiziale sig. prof. ragioniere Dosi Vittorio.

4.° I creditori Carlo Meda, Lucio Schettini, Gualtiero Bertolini e Primo Giorni tutti identificati dal Procuratore sig. Lopez Davide.

5.° Il sig. avv. Moisè Rizzi qual procuratore speciale del creditore Marco Alatri di Roma giusta mandato in calce all'avviso del Cancelliere, sottoscritto dal creditore suddetto con la data 23 corrente mese.

Nessun altro è comparso.

Invitato il Commissario giudiziale sig. ragio-

niere prof. Dosi Vittorio a dare lettura del suo rapporto 20 luglio, lo stesso vi ha adempito.

Il debitore sig. Brozzi Aniceto fa la seguente proposta:

Offro ai miei creditori a saldo del mio dare il cinquanta per cento pagabile a sei mesi dal dì dell'omologazione del concordato, con la fideiussione solidale del sig. Davide Rigobon.

Il sig. Rigobon Davide, qui presente, assume la fideiussione solidale del debitore Brozzi Aniceto per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi derivanti dalla proposta di concordato ed a tal uopo conferma l'atto di fideiussione ricevuto dal Cancelliere sottoscritto addì 20 giugno p.p.

I creditori comparsi Meda, Schettini, Bartolini e Giorni nonchè il Procuratore sig. Rizzi per conto del creditore Alatri dichiarano di aderire alla fatta proposta di concordato.

Di quanto sopra si è compilato il presente processo verbale debitamente sottoscritto dagli intervenuti previa lettura e conferma.

N.B. Questo verbale va redatto su carta da bollo di L. 3.60, ed inscritto nel registro cronologico e nel repertorio, giacchè quando il concordato sarà concluso, tutti i verbali vanno sottoposti alla formalità della registrazione.

MODELLO N. 21.

Verbale di prosieguo delle adunanze di creditori con ipotesi di contestazione di credito (art. 13).

L'anno 1903 addì 28 luglio.

(L'intestazione del verbale è identica al modello 20).

Sono comparsi:

1.° Il sig. Aniceto Brozzi, debitore.

2.° Il Commissario giudiziale sig. ragioniere prof. Dosi Vittorio.

3.° I creditori sigg. Fizzarotti Emmanuele e Columbo Tommaso identificati dal Procuratore sig. Levi Abramo.

Il debitore sig. Brozzi ripete la proposta di concordato come dal verbale precedente.

Il creditore sig. Fizzarotti dichiara che l'altro creditore sig. Columbo non può avere il dritto al voto perchè il credito di L. 4000 risultante a suo favore è simulato ed inesistente per la qual cosa solleva analoga contestazione.

Il debitore sig. Brozzi dichiara che quanto asserisce il sig. Fizzarotti è assolutamente inesatto perchè il credito di cui si tratta effettivamente sussiste e deriva da somministrazione di merci fattegli e regolata con 8 cambiali ciascuna di L. 500 a varie scadenze.

Il creditore sig. Columbo si associa alla dichiarazione del debitore Brozzi e chiede il ri-

getto della contestazione. Ad ogni modo egli aderisce al concordato.

Il creditore sig. Fizzarotti dichiara di non aderire alla proposta di concordato fatta dal debitore.

Si dà atto che sono pervenute le adesioni scritte mediante lettera dei seguenti creditori:

1.° Gug-Fed Helg. — Palermo.
2.° Ditta Camozzi & C. — Como.
3.° Opificio di Ombriano.

Le lettere suindicate si sono alligate al presente verbale.

Di quanto sopra si è compilato il presente processo verbale debitamente sottoscritto previa lettura e conferma.

MODELLO N. 22.

Verbale di chiusura per conchiusione di concordato preventivo (art. 14, 16 e 17).

L'anno 1903 addì 30 luglio essendo stato festivo ieri 29. *(L'intestazione è identica ai modelli 20 e 21).*

SONO COMPARSI:

1.° Il signor Aniceto Brozzi, debitore.

2.° Il Commissario giudiziale sig. professor rag. Dosi Vittorio.

3.° I creditori signori Anelli Michele, Parlanti Carlo, Guidali Luigi ecc., identificati dal Procuratore signor Decio Turi.

Il debitore ripete la proposta di concordato come nel verbale 27 corrente.

Il creditore signor Anelli essendo privilegiato per la somma di lire 1897 in dipendenza di contratto di locazione per pigioni scadute, dichiara di rinunziare al privilegio e fa adesione alla proposta di concordato.

Simile adesione viene fatta dai signori Parlanti e Guidali.

Il debitore signor Brozzi dichiara che essendosi raggiunta la doppia maggioranza di cui all'art. 14 della Legge 24 maggio 1903 N. 197, il concordato è conchiuso.

Noi Giudice Delegato, dato atto di quanto sopra, rimettiamo gl'interessati dinanzi al Tribunale 1ª Sezione all'udienza fissa del 28 agosto 1903 per gli ulteriori provvedimenti.

Di tutto ciò si è formato questo processo verbale debitamente sottoscritto previa lettura e conferma.

Firme { ....
....
....
....

Addì 3 agosto 1903 pervenuta l'adesione per lettera del creditore Marco Bardusco di Udine diretta al sottoscritto, e qui allegata.

N. N., *Cancelliere.*

Addì 9 detto mese pervenuta l'adesione del creditore A. Taboga di Roma, per telegramma autenticato dal Notaio Silvagni diretto al signor Giudice delegato e si allega al presente.

N. N., *Cancelliere.*

Modello N. 23.

Lettera di adesione del creditore (art. 16).

Al signor Giudice del Tribunale di Lucca, delegato alla procedura di concordato preventivo del commerciante Brozzi Aniceto.

OVVERO

Al signor Cancelliere del Tribunale di Lucca.

Il sottoscritto Marco Bardusco domiciliato in Udine, creditore del commerciante Brozzi Aniceto della somma di lire 907 dichiara di aderire alla proposta di concordato fatta dal medesimo secondo le modalità specificatemi nello avviso ricevuto dalla Cancelleria di codesto Tribunale.

Udine, 1. agosto 1903.

Marco Bardusco.

(Va assoggettata al bollo straordinario di lire 1,20 e alla registrazione).

MODELLO N. 24.

Telegramma di adesione (art. 16).

Cancelliere Tribunale - Lucca.

Aderisco proposta concordato preventivo avanzata da Brozzi Aniceto secondo modalità da Lei notificatami.

A. TABOGA - Certificata vera soprascritta firma.

Notaio SILVAGNI.

(Va sottoposto al bollo straordinario di lire 1,20 e alla registrazione).

MODELLO N. 25.

Parere motivato del Commissario giudiziario (art. 18).

Il sottoscritto Commissario giudiziario nella procedura del concordato preventivo concernente il commerciante Brozzi Aniceto, ottemperando al disposto dell'art. 18 della legge 24 maggio 1903 N. 197;

Ritenuto che il commerciante Brozzi Aniceto, ha chiesto di addivenire coi suoi creditori ad un concordato preventivo nella misura del 50 % pagabile a 6 mesi dell'omologazione, con la garanzia solidale del signor Rigobon Davide, concordato che concluse con verbale del 27, 28 e 30 luglio 1903.

Poichè il passivo tutto chirografario del suddetto debitore ammonta a lire 11811,72 per effetto della rinunzia al privilegio fatta dal cre-

ditore Anelli, contro un' attività nominale di lire 4173,80, la qual cosa importerebbe che, in caso di liquidazione dedotte le spese di giustizia e di amministrazione nonchè il compenso al sottoscritto, si ha un dividendo del 35 % circa, mentre quello offerto è seriamente garentito e dà un maggior vantaggio del 15 % a favore dei creditori.

Poichè in ordine alla contestazione sollevata dal creditore Fizzarotti contro l'altro creditore Columbo, sta in fatto che la medesima non regge giacchè dal giornale del debitore a pagine 190, 196, 207 e 243 risultano le somministrazioni di merci fatte dal Columbo al Brozzi pel complessivo montare di lire 4000.

Poichè anche ritenendo non valida l'adesione del Columbo, e tenuto conto del rifiuto opposto dal Fizzarotti, la doppia maggioranza voluta dall'art. 14 della legge 24 maggio 1903 N. 197 sussiste ancora.

Ritenuto che per gli ottimi precedenti del debitore, questi si rende meritevole di speciale considerazione

È D' AVVISO

Che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo concluso dal signor Brozzi Aniceto coi verbali suindicati.

Lucca, 24 agosto 1903.

Il Commissario giudiziale
Rag. Prof. Vittorio Dosi.

Presentato in Cancelleria addì 24 agosto 1903.

COSTANTINI, *V. Cancelliere.*

MODELLO N. 26

Sentenza di omologazione del concordato preventivo (articoli 19 e 20).

In nome di S. M.

VITTORIO EMMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Tribunale Civile e Penale di Lucca 1.ª Sezione promiscua composto dai signori:

1.° Avv. Milcovich Giovanni — *Presidente*
2.° » Botta Claudio } *Giudici.*
3.° » Beonio Gabriele }

ha emesso sotto il N. 55714 del Ruolo generale di spedizione la seguente:

SENTENZA

Letto il ricorso avanzato dal commerciante in tessuti signor Brozzi Aniceto di Camajore il quale chiede l'omologazione del concordato preventivo, conchiuso coi suoi creditori.

Veduto il Decreto di questo Tribunale del 29 giugno p. p. con cui fu disposta la convocazione dei creditori.

Udita la relazione del Giudice delegato signor Beonio.

Ritenuto che il commerciante suddetto, trovandosi al quanto in dissesto chiese l'ordine di convocazione dei suoi creditori per tentare la conclusione di un concordato preventivo.

In effetti con verbali del 27, 28 e 30 luglio redatti innanzi il Giudice delegato il concordato fu concluso.

Sta però in fatto che nel verbale 28 luglio il creditore Fizzarotti, contestava il credito di lire 4000 verso Columbo Tommaso perchè simulato, mentre il detto Columbo ed il debitore resistevano a tale contestazione asserendo che il credito suddetto effettivamente, sussiste perchè deriva da somministrazione di merce.

Poichè sebbene pel momento non è il caso di indagare sull'origine del credito contestato pure, tenuto conto del parere del Commissario, e delle risultanze a pagina . . . . del giornale effettivamente si riscontra il debito a favore del Columbo, onde provvisoriamente costui può essere ammesso a votare il concordato salvo ad ordinare il deposito giudiziale del suo dividendo sino all'esito definitivo delle contestazioni.

Ritenuto che dall'elenco dei creditori esibito dal Brozzi figura un passivo chirografario di lire 9.914,72 dovuto a 13 creditori; somma che deve andare aumentata di lire 1897 per effetto della rinunzia del privilegio fatta dal creditore Anelli, così la massa passiva ammonterebbe a lire 11.811,72 dovuta a 14 creditori.

Poichè il debitore ebbe l'adesione di 11 cre-

ditori i cui crediti totalizzati danno la somma di lire 9.921,46 che eccede le tre quarte parti del totale del passivo chirografario suindicato, onde si è raggiunta la doppia maggioranza voluta dalla legge, non ostante il voto negativo del creditore Fizzarotti.

Poichè il curatore ha dato parere favorevole alla omologazione del concordato, e tutte le formalità di legge vennero rigorosamente adempite.

Poichè la percentuale offerta è sufficientemente garantita con la fideiussione solidale del signor Rigobon Davide.

Per questi motivi:

Letti gli articoli 4, 5 e 11 a 18, ed applicato l'art. 19 legge 24 maggio 1903 N. 197.

Omologa.

Per tutti gli effetti di legge il concordato preventivo conchiuso dal commerciante sig. Brozzi Aniceto coi suoi creditori, e ne ordina la piena e legale esecuzione.

Dispone che il dividendo promesso a favore del creditore signor Columbo sia depositato giudizialmente fino all'esito del merito delle contestazioni.

Così deciso in Camera di Consiglio del Tribunale di Lucca addì 3 settembre 1903.

G. Milcovich
C. Botta
G. Beonio, *estensore*.

Vidari, *Cancelliere*.

Pubblicata dal sottoscritto V. Cancelliere nei modi di legge all'udienza civile della 1.ª Sezione di questo Tribunale del 5 settembre 1903.

MASSONE, *V. Cancelliere.*

(Va sottoposta alla formalità di registro insieme al verbale di concordato).

MODELLO N. 27.

Verbale di prestazione di fideiussione per garentire la percentuale del concordato preventivo (art.[1] 3 e 20).

L'anno 1903 addì 30 novembre nella Cancelleria del Tribunale di Novara.

Innanzi al sottoscritto dottor Guasti Achille, Cancelliere del Tribunale suddetto.

È comparso spontaneamente:

Il signor Sabini Saverio fu Vito di anni 49 possidente di Borgosesia qui domiciliato, identificato dal Procuratore signor Azzolini Gustavo.

Il suddetto signor Sabini ha dichiarato che avendo il commerciante di Orta Novarese signor Carlo Giolitti iniziata la procedura del concordato preventivo coi suoi creditori, ai quali ha offerto il 75 %, ad un mese dalla omologazione, con la fideiussione solidale del comparente, egli stesso col presente atto accettando la detta fideiussione solidale del debitore, si sottopone a tutti gli obblighi assunti da quest'ultimo in dipendenza del concordato preventivo

qualora abbia luogo la omologazione del Tribunale.

Di quanto sopra si è compilato il presente atto debitamente sottoscritto previa lettura e conferma.

Sabini Saverio
Proc. Azzolini Gustavo, *per identificazione*
Dott. A. Guasti, *Cancelliere.*

Modello N. 28.

Verbale di deposito di (bolletta postale o di titoli nominativi) per garanzia del pagamento della percentuale nel concordato preventivo (articoli 3 e 20).

(L'intestazione è come al modello N. 27.)

È comparso:

Il sig. Wenceslao Ghibert commerciante in tessuti di Corteolona qui domiciliato, identificato dal Procuratore signor Spinelli Clito.

Esso signor Ghibert ha dichiarato che avendo iniziata la procedura di concordato preventivo coi suoi creditori, alla ragione del 40 % pagabile all'atto dell'omologazione e ottemperando al disposto di legge, ha depositato la somma di lire 9.770,45, alla cassa postale, corrispondente alla percentuale offerta ai creditori sul passivo di lire 24.451,13.

Ed avendo ritirata ricevuta N. 437 dall'uf-

ficio postale in pari data, la deposita in questa Cancelleria a garantia del pagamento di quanto sopra.

OVVERO

ha depositato in questa Cancelleria cinque titoli di rendita al portatore del consolidato 5 % del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ciascuno del taglio di lire 100, che, alla ragione del prezzo corrente della borsa di Milano 97,95, importano un valore complessivo di lire 9795 corrispondente alla percentuale di lire 9780,45 offerta ai suoi creditori alla ragion del 40 % sul passivo di lire 2445,13.

I cinque titoli portano la data di emissione in Roma del 24 ottobre 1890, e sono distinti coi numeri

247811 — 97130
247812 — 97131
247813 — 97132
247814 — 97133
247815 — 97134.

Si dà atto che il sottoscritto Cancelliere ha immediatamente proceduto alla iscrizione del detto deposito sul registro modello 6 sotto il N. 49372, in omaggio alle disposizioni degli articoli 74 e 81 del Regolamento 10 dicembre 1881, N. 1103.

Letto e confermato si sottoscrive.

WENCESLAO GHIBERT
Proc. SPINELLI CLITO
N. N., *Cancelliere.*

MODELLO N. 29.

Verbale di costituzione d'ipoteca sopra immobili a garantia del pagamento della percentuale nel concordato preventivo (articoli 3 e 20).

(L'intestazione è come ai modelli N. 27 e 28).

Il suddetto sig. Carlo Tronconi ha dichiarato che, avendo iniziata la procedura del concordato preventivo coi suoi creditori alla ragione del 40 % sul passivo di lire 24451,13, e volendo ottemperare agli obblighi impostigli dalla legge, col presente atto sottopone a speciale e giudiziale ipoteca a favore della massa dei suoi creditori, a garanzia del pagamento della detta percentuale, i seguenti beni immobili di sua proprietà:

1.° Casa di piani 2 e vani 18 sita in abitato di Verona alla via Rattazzi n. 48, confinante cogli stabili dei signori Luca Gentile, Pietro Sbarbaro e Carlo Violi; riportato in catasto urbano di Verona all'art. 478 col N. di mappa 122 per l'mponibile di lire 1870,45.

2.° Fondo rustico in agro di Caprino Veronese alla contrada Specchia, della estensione di are 43, circa confinante coi beni dei signori Nazari Amodio, Efisio Lughè e Nicola Alberti, di natura vigneto frutteto; riportato nel catasto rustico del detto comune all' articolo 973

Sezione A, numeri 143 e 144 coll'imponibile di lire 218,70.

Per effetto di quanto sopra il debitore signor Tronconi faculta il Conservatore delle Ipoteche di Verona a pubblicare la iscrizione di cui si tratta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale debitamente sottoscritto previa lettura e conferma.

CARLO TRONCONI

E. PITZALIS, *Cancelliere.*

MODELLO N. 29 bis.

Nota d'Iscrizione ipotecaria

Ufficio delle Ipoteche di Verona.

Nota di Iscrizione richiesta dal Cancelliere del Tribunale di Verona signor N. N. in dipendenza del verbale ecc. ecc.

A FAVORE

della massa dei creditori del sig. Tronconi Carlo debitore proponente concordato preventivo

CONTRO

Tronconi Carlo fu Innocenzo, commerciante qui domiciliato e residente.

Per la somma di lire 9780,45 percentuale offerta ai suoi creditori a saldo debito di lire 24451,13, garantito con iscrizione ipotecaria

sui seguenti immobili (si trascrivono per intere le generalità sopradescritte degl'immobili).

Verona, 17 giugno 1903.

Il Cancelliere del Tribunale
E. Tacconi.

Modello N. 30.

Atto di appello avverso la sentenza omologativa di concordato (art. 23).

L'anno 1903 addì 14 agosto in Orvieto.

Sulla richiesta del signor Gino Zaccaria possidente domiciliato e residente in Ficulle, creditore del commerciante Carlo Pieri.

Io sottoscritto Usciere addetto al Tribunale di Orvieto.

Col presente atto ho dichiarato quanto segue ai signori:

1.° Pieri Carlo fu Teodoro, debitore concordatario;

2.° Zante Igino, commissario giudiziale;

3.° Bettì Sosipatro, creditore annuente;

4.° E avv. Lino Ferriani qual Procuratore degli altri creditori annuenti signori Carlo Parpagnoli, Francesco Saccogna e Ugo Chiappe, tutti domiciliati e residenti in Orvieto.

Che lo istante produce col presente atto formale appello avverso la sentenza di questo Tribunale del 24-29 luglio 1903, inserita nel *bollettino degli annunzi legali* addì 9 corrente

mese, con la quale fu omologato il concordato preventivo conchiuso dal commerciante signor Pieri Carlo coi suoi creditori alla ragione del 45 $^0/_0$, e ciò perchè non furono dal Tribunale vagliate le eccezioni dello istante relative alla doppia maggioranza non raggiunta per la conclusione e validità del concordato.

E quindi sulla medesima richiesta, io suddetto usciere ho citato i suddetti signori Pieri, Zante, Betti ed avv. Ferriani, nelle rispettive qualità sopraindicate, a comparire innanzi la Corte di Appello di Perugia il mattino del 20 corrente mese ore 12 colla continuazione, per sentire accogliere il gravame prodotto dallo istante, con la condanna dei convenuti al pagamento delle spese d'appello e compenso di avvocato.

Con dichiarazione che l'appellante sarà rappresentato dal Procuratore signor Temistocle Mocenni, e difeso dall'avvocato Vito Cavallotti.

Modello N. 31.

Ricorso e decreto di tassazione del compenso al commissario giudiziale (art. 24).

Ill.mo signor Giudice del Tribunale di Ravenna delegato alla procedura del concordato preventivo di Ernesto Casadei.

Il sottoscritto prof. rag. Benedetto Lorusso, Commissario giudiziale nella procedura suindi-

cata, avendo espletato l' incarico affidatogli da codesto Onorevole Tribunale, fa istanza alla S. V. Ill.^{ma} perchè si compiaccia di volergli tassare un congruo compenso per l' opera da lui prestata.

Ravenna, 23 settembre 1903.

Prof. Rag. Benedetto Lorusso.

Il Giudice del Tribunale di Ravenna delegato alla procedura suddetta.

Letto il ricorso che precede e ritenuto che per la importanza dell'azienda del debitore Casadei nonchè per la molteplicità degli atti compiuti dal commissario giudiziale, il compenso a favore di quest' ultimo può essere determinato nella somma di lire Mille anche in considerazione delle gite fatte nelle sedi delle succursali del debitore onde mettersi in grado di poter coscienziosamente controllare il bilancio di Casadei.

Visto l'art. 24 legge 24 maggio 1903 N. 197.

Liquida a favore del commissario giudiziale signor rag. prof. Benedetto Lorusso il compenso, per l'opera da lui prestata, in lire Mille.

Ed ingiunge al debitore Casadei di pagare al ricorrente l' anzicennata somma per l' oggetto di cui sopra, nonchè l' importo del bollo di questo provvedimento in lire 3,60.

Ravenna, 24 settembre 1903.

Il Giudice delegato
G. Barili.

E. Scarpetta, *V. Cancelliere.*

Modello N. 32.

Opposizione a tassazione di compenso a favore del Curatore (art. 24 legge e 377 Cod. Proc. Civile).

Ill.mo signor Giudice del Tribunale di Ravenna, delegato alla procedura del concordato preventivo di Ernesto Casadei.

Il sottoscritto Casadei Ernesto commerciante qui domiciliato, si pregia di esporre alla S. V. Illustrissima.

Che in data .... avanzò ricorso a questo Tribunale per l'adunanza dei suoi creditori onde deliberare sulla proposta di un concordato preventivo; ed il detto Collegio con Decreto del .... fra gli altri provvedimenti, procedè alla nomina del Commissario giudiziale in persona del signor prof. rag. Benedetto Lorusso.

Esaurite tutte le operazioni procedurali, ed omologato il concordato concluso dal sottoscritto coi suoi creditori, il detto Commissario signor Lorusso ha chiesta la tassazione del suo compenso che V. S. Ill.ma ha determinato nella somma di lire 1000 con Decreto del 24 settembre p. p. notificato al sottoscritto in data di ieri.

Sembra al ricorrente che l'anzicennata somma di lire 1000 sia alquanto esagerata, e ciò per le seguenti ragioni:

1.° Perchè la massa attiva è ben lieve e

non permette il pagamento di quella somma liquidata da V. S. Ill.ma a favore del detto Commissario.

2.° Perchè, data la tenuità del lavoro sostenuto dal commissario, il compenso tassatogli è enorme e quindi sproporzionato.

3.° Perchè ecc. ....

Per siffatte ragioni il ricorrente produce formale opposizione avverso il suddetto Decreto 24 settembre p. p. e chiede che il compenso liquidato al commissario signor Lorusso sia per lo meno ridotto della metà.

Ravenna, 2 dicembre 1903.

ERNESTO CASADEI
AVV. PIO OTTAVI *Proc.*

MODELLO N. 33.

Istanza per annullamento di concordato (art. 32).

L'anno 1904 addì 30 settembre in Bologna.

A richiesta del signor Carlo Nulvi commerciante domiciliato e residente in Perugia, ed elettivamente in Bologna, per questa procedura, presso il suo Procuratore sig. avv. Guido Rubbi.

Io usciere ecc. ....

Ho col presente atto, dichiarato quanto segue al signor Righera Alberto altro commerciante qui domiciliato e residente:

Che con verbali del 21, 22 e 23 gennaio ultimo esso intimato concluse coi suoi creditori

il concordato preventivo alla ragione del 50 % pagabile in due rate semestrali eguali posticipate, concordato che venne poi omologato con sentenza di questo Tribunale del 24 febbraio 1904 pubblicata a 28 detto mese.

Intanto si è venuto, dallo istante Nulvi, a scoprire posteriormente alla omologazione del concordato, che il debitore Righera, allo scopo di frodare i suoi creditori, nello stato delle sue attività omise uno stabile di sua proprietà sito in abitato di Pavia alla strada Cairoli N. 48 del valore di circa lire ventimila.

Che tanta mala fede da parte del debitore non può rimanere impunita, per cui lo istante Nulvi spiega azione di annullamento del concordato.

E quindi ad istanza del suddetto signor Carlo Nulvi, io usciere ho citato il debitore signor Righera Alberto a comparire innanzi la 1.ª Sezione Promiscua di questo Tribunale, all'udienza del giorno .... ore 10 con la continuazione, per sentire dichiarare annullato il concordato di cui sopra è parola, essendosi dal debitore dissimulata una parte rilevante del suo attivo come verrà a suo tempo giustificato; e conseguentemente pronunziare il fallimento del detto Righera ed emettere gli altri provvedimenti di cui agli art. 691 e 695 codice commercio.

Si chiede la condanna del Righera a tutte le spese del giudizio, con salvezza di ripetere i danni e di ogni altro dritto, ragione ed azione.

MODELLO N. 34.

Ricorso al Tribunale per dichiarazione di fallimento del debitore nel caso previsto dall'art. 34.

Ill.mi signor Presidente e Giudici
del Tribunale di
SONDRIO.

Carlo Martinelli, commerciante domiciliato in Torino, ha l'onore di esporre alle SS. LL. Ill.me quanto segue:

Che con sentenza di codesto Tribunale del 28 aprile 1904 venne omologato il concordato preventivo conchiuso dal commerciante Tito Lissone del Comune di Morbegno alla ragione del 50 % pagabile a tre mesi dalla suddetta omologazione, con fideiussione solidale di Carlo Grandi.

Per effetto di quanto sopra, il ricorrente qual creditore del Lissone avrebbe dovuto da questi riscuotere al 29 luglio, scadenza del termine convenuto, il pagamento della percentuale del suo credito di lire 8970.

Non avendo il debitore nè il fideiussore curato l'adempimento di quanto sopra, ad onta di regolare atto di precetto notificato loro addì 1. agosto corr. mese, qui alligato, ed essendo riusciti infruttuosi gli atti esecutivi escogitati a loro danno, il ricorrente si vede costretto di rivolgersi alle SS. LL. Ill.me affinchè dichiarino il fallimento del suddetto Lissone Tito, fissando,

quale data della cessazione dei pagamenti, il giorno 15 febbraio p. p. in cui fu avanzata l'istanza per la convocazione dei creditori a norma dell'art. 1. legge 24 maggio 1903 N. 197.

Sondrio, 2 settembre 1903.

CARLO MARTINELLI
AVV. PIETRO TOSTI, *Procuratore.*

MODELLO N. 35.

Ricorso per la convocazione dei creditori, in una procedura di piccolo fallimento con provvedimento del Presidente del Tribunale (art. 36).

Ill.mo Sig. Presidente
del Tribunale Civile e Penale di

MILANO.

Carlo Sacconaghi, commerciante in tessuti, domiciliato in Abbiategrasso, trovasi in dissesto a causa della crisi commerciale che travaglia questa città.

Egli ha i seguenti debiti, cioè:

1.° A Paletti Gustavo di Abbiategrasso	L.	370,00
2.° Alla Ditta Riva & Bonomi di Milano	»	937,00
3.° Alla Ditta Rechsteiner Hirschfeld di S. Gallo.	»	1932,00
4.° All'Opificio di Ombriano .	»	49,00
5.° A Jacob V. Alatri di Roma.	»	193,00
Totale	L.	3481,00

Contro siffatta passività, egli ha un attivo di lire 980 in merci come da inventario, lire 47 in numerario e lire 125 in crediti diversi.

Volendo addivenire ad un concordato coi suoi creditori, rivolge a V. S. Ill.ma preghiera affinchè siano dati i provvedimenti di legge.

Abbiategrasso, 21 luglio 1903.

CARLO SACCONAGHI.

AVV. E. BERNABEI, *Procuratore.*

Presentato in Cancelleria addì 22 luglio 1903 ed iscritto al N. 1497 registro ricorsi del Tribunale di Milano.

A. GUASTI, *Cancelliere.*

Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Milano.

Letto il ricorso che precede, e ritenuto che in merito allo stesso non vi è altro provvedimento, se non quello della nomina del commissario giudiziale.

Visto l'art. 36 Legge 24 maggio 1903 N. 197

NOMINA

Il signor rag. Filippo Bruni a Commissario giudiziale nella procedura di piccolo fallimento concernente il commerciante Carlo Sacconaghi.

Ed ingiunge al Cancelliere del Tribunale di procedere alle comunicazioni di legge.

Milano, 23 luglio 1903.

Il Presidente
L. DE' BEI.

D. GUALTIEROTTI, *V. Cancelliere.*

MODELLO N. 36.

Partecipazione che fa il Cancelliere del Tribunale al Pretore, del provvedimento Presidenziale (art. 36).

Milano, 23 luglio 1903.

CANCELLERIA
DEL
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI
MILANO

N..........

Per opportuna norma della S. V. e per ottemperare alla disposizione dell'art. 36 Legge 24 maggio 1903 N. 197, le partecipo che con decreto odierno il signor Presidente di questo Tribunale ha nominato il Ragioniere Filippo Bruni, commissario giudiziale nella procedura di piccolo fallimento del commerciante Carlo Sacconaghi di costà.

I creditori denunziati da quest'ultimo sono i seguenti:

1.° A. Paletti, Abbiategrasso, lire 370.

2.° Ditta Riva di Bonomi, Milano, lire 937.

3.° Ditta Rechsteiner Hirschfeld, S. Gallo, lire 1932.

4.° Opificio di Ombriano, lire 49.

5.° Jacob V. Alatri, Roma, lire 193.

Al Sig. PRETORE
di
ABBIATEGRASSO

Il Cancelliere
A. SANDRELLI.

MODELLO N. 37.

Partecipazione che fa il detto Cancelliere al commissario giudiziale (art. 36).

CANCELLERIA
DEL
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI
MILANO

Milano, 23 luglio 1903.

N..........

Partecipo a V. S. che con decreto odierno, il signor Presidente di questo Tribunale, ha nominato lei a commissario giudiziale nella procedura di piccolo fallimento del commerciante Carlo Sacconaghi di costà.

In pari data è stato ciò partecipato a codesto signor Pretore cui ella potrà rivolgersi per le opportune istruzioni.

Al Signor
Rag. FILIPPO BRUNI
ABBIATEGRASSO

Il Cancelliere
A. SANDRELLI.

MODELLO N. 38.

Decreto del Pretore concernente convocazione dei creditori in un piccolo fallimento (art 37).

Il Pretore del Mandamento di Abbiategrasso.

Letta la nota del signor Cancelliere del Tribunale di Milano in data 23 corrente mese, con

la quale si partecipa la nomina di questo ragioniere signor Bruni Filippo a Commissario giudiziario nella procedura di piccolo fallimento del commerciante Carlo Sacconaghi di qui.

Visto l'art. 37 Legge 24 maggio 1903 N. 107

ORDINA

Che i creditori del suddetto Carlo Sacconaghi, indicati nella nota su mentovata, siano convocati col commissario giudiziale, pel giorno 22 agosto 1903 ore 10 dinanzi il sottoscritto onde deliberare in merito alla proposta di concordato che farà il debitore.

Abbiategrasso, 24 luglio 1903.

Il Pretore
G. ZANOLETTI.

M. CAMPANELLI, *Cancelliere.*

(Su carta libera, art. 41 Legge).

MODELLO N. 39.

Verbale di adunanza dei creditori in un piccolo fallimento onde deliberare sul concordato proposto dal debitore (art. 38).

L'anno 1903 addì 22 agosto ore 10 nella Pretura di Abbiategrasso.

Innanzi a noi avvocato Gustavo Zanoletti Pretore del Mandamento suddetto, assistiti dal Cancelliere signor Marco Carpinelli.

A seguito di nostro decreto con cui venne fissato questo giorno per l' adunanza dei creditori

del commerciante dissestato Carlo Sacconaghi di qui

Essendosi dal Cancelliere adempito alla trasmissione degli avvisi ai creditori e Commissario come da ricevute dell' ufficio postale in data 13 corrente mese

Fatto chiamare gl' interessati

SONO COMPARSI:

1.° Il debitore Carlo Sacconaghi

2.° Il Commissario giudiziale rag. Bruni Filippo

3.° Il creditore Paletti Gustavo.

4.° Il signor Tito Riva qua socio gerente la Ditta creditrice Riva e Bonomi.

Il Sacconaghi fa la seguente proposta:

« *Offro ai miei creditori il 25 %, pagabile a tre mesi dalla conclusione del concordato* ».

Il commissario dà lettura della relazione a senso delll' articolo 38 della legge.

I creditori Paletti e Riva dichiarano di aderire alla proposta di concordato.

Si dà atto che è pervenuta l' adesione per lettera diretta al Commissario, della ditta Rechsteiner Hirschfeld.

Il debitore Sacconaghi dichiara che avendo raggiunta la doppia maggioranza a norma di legge il concordato è stato concluso.

OVVERO

Il creditore Paletti impugna il credito della ditta Riva e Bonomi perchè efimero.

Il signor Riva insiste nel sostenere che il credito suddetto sussiste per intero ed ha origine da somministrazione di merci.

Noi Pretore abbiamo invitati i signori Paletti e Riva a conciliarsi, e mediante i nostri buoni uffici si è avuto che il signor Paletti recede da quanto sopra ha dichiarato.

I signori Paletti e Riva quindi danno la loro adesione al concordato.

Di quanto sopra si è compilato il presente verbale debitamente sottoscritto.

(Va redatto su carta da bollo di lire 2,40 e sottoposto alla registrazione qualora il concordato sia conchiuso).

MODELLO N. 40.

Verbale di adunanza dei creditori innanzi il Pretore in cui si provvede per la liquidazione delle attività del debitore (art. 39).

(L'intestaziane del verbale fino alla proposta del debitore, è uguale al modello N. 39).

I creditori comparsi signori Paletti e Riva dichiarano di non aderire alla proposta di concordato.

In questo momento sono giunte due lettere dei creditori Jacob V. Alatri di Roma e Opificio di Ombriano dirette al Pretore, con cui si manifesta la non adesione al concordato da parte di essi creditori.

Il signor Riva propone che la liquidazione

dell'attivo, sia praticata dal commissario mediante vendita a trattative private, e ciò allo scopo di economia di spese.

Il signor Paletti aderisce alla proposta del Riva.

Di quanto sopra si è compilato il presente verbale debitamente sottoscritto previa lettura e conferma.

(Su carta bollata di lire 2,40 ed esente da registro).

MODELLO N. 41.

Stato di ripartizione dell'attivo per la chiusura d'un piccolo fallimento (art. 39).

PATE I. — *Incassi.*

Ricavato dalla vendita delle merci	L.	1010,00
Numerario rinvenuto nel pancone	»	22,30
Ricavato dal *forfait* dei crediti .	»	80,00
Totale	L.	1112,30

PARTE II. — *Esito.*

Per compenso tassato al Commissario giusta provvedimento del Pretore 24 ottobre 1903.	»	68,00
Massa netta	L.	1044,30

la quale va così attribuita ai 5 creditori chirografari in proporzione dei lori crediti, cioè;

N. d'ord.	Cognome e Nome dei creditori	Domicilio	Importo del credito	Quota di ripartizione
1	Paletti Gustavo	Abbiategrasso	L. 370	L. 111,00
2	Ditta Riva & Bonomi	Milano	„ 937	„ 281,10
3	Ditta Rechsteiner Hirschfeld	S. Gallo	„ 1932	„ 579,60
4	Opificio di Ombriano	Ombriano	„ 49	„ 14,70
5	Jacob V. Alatri	Roma	„ 193	„ 57,90
		Totale	L. 3481	L. 1044,30

Abbiategrasso, 19 Ottobre 1903.

Il Commissario giudiziario
Rag. Bruni Filippo.

Modello N. 42.

Verbale di convocazione dei creditori dinanzi al Pretore e di sospensione delle operazioni per essere stato accertato il passivo in una somma superiore alle lire 5000 (art. 40).

(L'intestazione del verbale è uguale al modello N. 39 fino al momento in cui il debitore fa la proposta).

In questo momento è comparso anche il signor Carlo Gilardini domiciliato in Oggiono, il quale si è dichiarato creditore del Sacconaghi della somma di lire 1479,80 giusta cambiali che esibisce, ed esprime la sua maraviglia come

non sia stato invitato ad intervenire nell'adunanza indetta per quest'oggi.

Il debitore dichiara che per effetto della prescrizione dell'azione cambiaria il credito del Gilardini non sussiste essendo le cambiali scadute da oltre un quinquennio, senza che vi sia stato alcun atto interruttivo della prescrizione.

Il creditore signor Paletti dichiara che il suo credito non è di lire 370 come l'ha denunziato il debitore, ma sibbene di lire 970, come risulta dall'estratto conto corrente che esibisce legalizzato dal Notaio.

Il debitore impugna tale conto corrente.

Noi Pretore, ritenuto che con l'esistenza del credito Gilardini in lire 1479,80 e con la plusvalenza del credito Paletti in lire 600, si ha una complessiva somma di lire 2079,80 che unita a quella del passivo denunziato dal debitore in lire 3481, danno un totale di lire 5560,80.

Poichè per effetto di quanto sopra il passivo del debitore viene a sorpassare le lire 5000.

Visto l'art. 40 Legge 24 maggio 1903 N. 197.

SOSPENDIAMO

Ogni ulteriore operazione procedurale, ed affermando la propria incompetenza, ordiniamo siano trasmessi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso della pratica.

Letto e confermato si sottoscrive.

Il Pretore
G. Zanoletti.

M. Carpinelli, *Cancelliere*.

MODELLO N. 43.

Verbale d'interrogatorio del debitore in Camera di Consiglio del Tribunale per effetto dell'art. 40 della legge.

L'anno 1903 ecc.

Nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile e Penale di Milano, 1.ª Sezione Promiscua, ed innanzi ai componenti la medesima, signori:

1.° Avv. Cav. Innocenzo Rizzi - *Presidente*
2.° » Sancipriano Franc. Saverio } *Giudici*
3.° » Alpago Augusto }

Con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto.

Previo invito è comparso l'infrascritto che domandato delle sue generalità.

R. Sono Sacconaghi Carlo fu Pio e di Surdi Paola di anni 49 negoziante in tessuti nato in Pieve di Teco domiciliato in Abbiategrasso.

Il signor Presidente gli ha rivolte le opportune domande in ordine alla occultazione del passivo fatta da esso Sacconaghi in occasione della istanza per la convocazione dei suoi creditori agli effetti dell'art. 36 della legge 24 maggio 1903 N. 197.

Il Sacconaghi:

R. *(Si trascrivono le risposte)*.

Il presente verbale letto e confermato si sottoscrive dagli intervenuti.

I. RIZZI
CARLO SACCONAGHI — F. S. SANCIPRIANO
LIBERATI, *Cancelliere*. — A. ALPAGO.

Modello N. 44.

Verbale d'interrogatorio del debitore in Camera di Consiglio per l'accertamento dell'ammontare del passivo (art. 688 Codice Com.).

(L'intestazione è uguale a quella del modello 43).

Il signor Presidente gli ha rivolte le opportune interrogazioni in ordine al totale ammontare del passivo della gestione commerciale di esso comparso.

Il detto Sacconaghi R. — La mia vera posizione economica attuale è la seguente:

Ho un attivo di lire 1212,20 così composto: 1.° lire 1010 in merci; 2.° lire 180 di crediti ed il resto in numerario.

Contro queste attività nominali ho un passivo di lire 4597,32 dovuto ai seguenti creditori:

1.° Giacomo Sbisà - Palermo . .	L.	898,32
2.° Tullio Tomei - Perugia . . .	»	1143,00
3.° Sisto Carafa - Roma . . .	»	1190,47
4.° Nicodemo Perciabosco - Catania	»	1365,53
Totale	L.	4597,32

Il signor Presidente ha fatto ostensivo al comparso Sacconaghi che contro di lui è stata avanzata domanda di fallimento a premura del creditore Sisto Carafa di Roma, e l'ha invitato a dichiarare se intende inoltrare ricorso per l'a-

dunanza dei creditori a norma degli art. 36 e seguenti della legge 24 maggio 1903 N. 197.

Il detto Sacconaghi ha preso atto di quanto sopra ed ha dichiarato che immediatamente presenterà il ricorso anzicennato.

Di tutto ciò si è compilato il presente verbale debitamente sottoscritto.

Modello N. 45.

Ricorso per revoca della sentenza dichiarativa del fallimento quando il passivo è inferiore a lire 5000 (articolo 42).

Ill.mi signori Presidente e Giudici del Tribunale di

Savona.

Il sottoscritto Temistocle Ceriana commerciante in cuoiami domiciliato in Varazze, ha l'onore di esporre alle SS. LL. Ill.me quanto segue:

Che con sentenza del 20 corrente mese codesto Collegio dichiarava il fallimento del ricorrente ad istanza del commerciante Luca Trizio di Lecce.

Sta in fatto che la meschina azienda del ricorrente presenta un passivo di lire 4973,28 in confronto di un attivo di lire 1273,50 giusta il bilancio che esibisce, per la qual cosa non può avere più effetto la procedura normale del fal-

limento, ma il dissesto dev'essere regolato dalla legge 24 maggio 1903 N. 197.

Ed avvalendosi il sottoscritto della facoltà che gli compete per l'art. 42 della legge stessa, fa istanza a codesto Tribunale perchè voglia revocare l'anzicennata sentenza fallimentare, e rinviare la procedura al Pretore di Varazze pei provvedimenti di legge.

Savona, 24 giugno 1903.

TEMISTOCLE CERIANA

AVV. PIO SORA, *Procuratore.*

(Da scriversi su carta di lire 3,60).

FINE.